

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 29 MARZO 2011

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giancarlo Innocenzi Botti, presidente di Invitalia, e il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato, accompagnati dal dottor Stefano Andreani, direttore delle relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri. Esame e rinvio)

Il presidente CURSI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 stabilisce le finalità generali del disegno di legge in esame, tra le quali rientrano la definizione dello statuto delle imprese e dell'imprenditore e la predisposizione di principi che vadano a costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, al fine di garantire piena applicazione della comunicazione della Commissione europea relativo allo "Small business act".

L'articolo 2 esplicita i principi generali del disegno di legge in esame.

L'articolo 3, oltre a stabilire che l'impresa è libera di aderire ad una o più associazioni, prevede il riconoscimento di una serie di associazioni di rappresentanza delle imprese da parte dello Stato.

L'articolo 4 legittima le associazioni di categoria a proporre azioni in giudizio, sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

L'articolo 6 stabilisce che lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione.

L'articolo 7, recante misure per la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini ed imprese, prevede che, al fine di ridurre gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti su cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L'articolo 9 stabilisce che le pubbliche amministrazioni informino la propria attività, nelle relazioni con le imprese, ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi. L'articolo 10 prevede che le pubbliche amministrazioni non possano derogare unilateralmente ai termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), di norma fissati in trenta giorni.

L'articolo 11 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

L'articolo 12 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione.

L'articolo 14 prevede che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese, lo Stato provvede a creare le condizioni più favorevoli per favorirne la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e la promozione del "*made in Italy*".

L'articolo 15 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Garante per le micro, piccole e medie imprese mentre l'articolo 16 introduce la legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e delle piccole imprese.

L'articolo 17, infine, stabilisce che le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,10.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 5 APRILE 2011

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla.

La seduta inizia alle ore 14,30.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2626, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 e con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 680, 683, 1047, 1648, 2172 e 2219 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso - per quanto riguarda il disegno di legge n. 2626 - nella seduta del 29 marzo scorso e - per quanto riguarda l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 - nella seduta del 28 settembre scorso.

Il presidente [CURSI](#) comunica che sono all'esame della Commissione una serie di disegni di legge riguardanti norme in materia di imprese, tra cui il disegno di legge n. 2626, approvato dalla Camera dei deputati e recante uno statuto delle imprese.

In particolare, si tratta dei disegni di legge nn. 680 (Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese), 683 (Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi), 1047 (Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea), 1648 (Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI), 2172 (Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile) e 2219 (Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile), che illustra brevemente.

Segnala altresì che in materia di imprese sono pervenute alla Commissione anche una serie di petizioni attinenti ai citati disegni di legge.

Ricorda, infine, che la Commissione aveva già avviato l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

In considerazione dell'analogia della materia trattata, propone, pertanto, di congiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2626 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386 e 1753, nonché con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 680, 683, 1047, 1648, 2172 e 2219 e delle petizioni ad essi riferite.

Propone, infine, la costituzione, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, di un Comitato ristretto composto da un senatore per ciascun Gruppo parlamentare, anche al fine di svolgere un ciclo di audizioni sui provvedimenti in materia di imprese, nonché per la definizione di un possibile testo unificato dei provvedimenti presentati.

La Commissione conviene.

Il presidente [CURSI](#) invita pertanto i Gruppi parlamentari a far pervenire alla Presidenza le proprie designazioni.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 7 GIUGNO 2011

218^a Seduta

Presidenza del Presidente

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri.

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [CURSI](#), informa che la Federazione industria prodotti impianti e servizi ed opere specialistiche per le costruzioni (F.IN.CO.) ha trasmesso della documentazione in merito ai disegni di legge in titolo che sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione. Informa altresì che nella giornata di oggi, in sede di Comitato ristretto, si procederà all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione nazionale imprese edili (ANIEM) sui disegni di legge in titolo. Eventuale documentazione depositata agli atti sarà disponibile per la consultazione sul sito *web* della Commissione non appena acquisita.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri.

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI (PdL), relatore, informa che, con le audizioni informali del responsabile per le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, dottor Giuseppe Tripoli, del presidente dell'Associazione imprese generali (AGI), dottor Mario Lupo, e del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà, si sono conclusi i lavori del Comitato ristretto sui disegni di legge in materia di imprese. Avverte altresì che la documentazione depositata dal professor Catricalà sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito *web* della Commissione.

Propone, quindi, per il prosieguo della discussione in sede referente dei disegni di legge sulle imprese, di adottare il disegno di legge n. 2626 come testo base per la discussione.

La Commissione conviene.

Il presidente CURSI propone, infine, di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferirsi al testo base testé adottato, per le ore 12 di mercoledì 22 giugno 2011.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 15.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2011

222^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri.

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 giugno scorso.

Il presidente CURSI, accogliendo l'istanza avanzata da alcuni senatori, propone che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 2626 e connessi, originariamente fissato per il giorno 22 giugno alle ore 12, sia spostato alle ore 12 di martedì 28 giugno 2011.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Calucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nella quale era stato fissato per le ore 12 del 28 giugno 2011 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo base adottato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione della presentazione di emendamenti al testo base in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2626

Art. 1

1.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato come segue: "Al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una sede stabile di concertazione. La sede stabile è composta dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro assessori delegati ed è presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico. La sede stabile di concertazione è finalizzata alla concertazione nella fase ascendente della definizione delle strategie di politica industriale. Essa viene obbligatoriamente sentita nella fase di predisposizione di piani, programmi ed interventi relativi allo sviluppo del sistema produttivo. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della sede stabile sono disciplinati da apposito regolamento interno, adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con le Regioni"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis della presente legge».

b) sopprimere l'articolo 17.

Art. 2

2.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di associazione,» sono aggiunte le seguenti: «di modello societario,».

2.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in un contesto normativo certo» aggiungere le seguenti: «e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità».

2.3

BUGNANO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà».

2.4

CASOLI

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «della formazione professionale» aggiungere le seguenti:

«valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

2.5

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la promozione della formazione all'interno delle imprese».

2.6

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «la promozione di misure che» aggiungere le seguenti: «sostengano e».

2.7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «alle reti di imprese» aggiungere le seguenti «nonché ai consorzi e ai gruppi cooperativi paritetici».

2.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità».

Art. 3

3.1

BARBOLINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

- a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

3.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5, e successive modificazioni, comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

3.3

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate da almeno sei anni nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.4

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.5

[CAGNIN](#), [MONTI](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.6

[ZANETTA](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.7

[BARBOLINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.8

[GERMONTANI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» aggiungere le seguenti: «, ovvero firmatarie di contratti collettivi di lavoro».

3.9

[VICARI](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono altresì riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.10

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «degli organi amministrativi non può comunque essere superiore» con le seguenti: «delle giunte può essere fino».

3.11

[CASOLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2010 che dovrà disciplinare gli aspetti relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta, dovranno essere individuate, in via transitoria, le modalità di applicazione della norma di cui al seguente articolo 3, comma 3, ai rinnovi camerale in corso, al fine di favorire la perfetta armonizzazione della disciplina camerale nei territori».

3.12

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa».

3.13

PICCONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'art. 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1, con esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche, anche in caso di apparentamento, le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. Ai fini di quanto al periodo precedente, gli elenchi degli associati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono depositati presso la sede dell'organizzazione"».

3.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire una rappresentanza adeguata dei settori economici presenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, e nel rispetto dell'autonomia funzionale delle Camere di commercio e della relativa potestà statutaria e regolamentare, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al sistema camerale italiano, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il sistema camerale italiano è tenuto ad applicare la presente disposizione in conformità ai criteri di equilibrio economico e finanziario secondo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4

4.1

CASOLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASOLI

Al comma 1 sostituire le parole: «Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» con le seguenti: «Le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

4.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e conseguentemente dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», aggiungere le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.4

ZANETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e, conseguentemente, dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», aggiungere le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.5

BUGNANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e conseguentemente dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», inserire le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.6

TOMASELLI

Al comma 1 dopo le parole: «delle camere di commercio» aggiungere le seguenti: «di almeno cinque regioni,».

Art. 5

5.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

5.2

FIORONI

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come disciplinate dall'art. 42 della legge n. 122 del 2010».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».

5.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» inserire le seguenti:

«che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5.4

CASOLI

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» aggiungere le seguenti: «così come disciplinate dall'articolo 42 della legge n. 122 del 2010».

5.5

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «esclusivi» con le seguenti: «prevalenti».

5.6

CASOLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».

5.7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nella titolarità di donne, ovvero» aggiungere le seguenti:

«le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e».

5.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque

anni, ovvero» aggiungere le seguenti: «le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e».

5.9

TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

5.10

TOMASELLI

Al comma 1, lettera n), le parole: «almeno il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 5 per cento».

Art. 6

6.1

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

BUGNANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.3

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per obbligo informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione"».

6.4

Il Governo

Al comma 3, sostituire le parole: «Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le» con la seguente: «Le».

6.5

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «favoriscono» con le seguenti: «prevedono e regolamentano».

6.6

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa» aggiungere le seguenti: «anche di natura fiscale».

6.7

Il Governo

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246».

6.8

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 7

7.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CASOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[CASOLI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurle o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni».

7.4

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dei cittadini e delle imprese» con le seguenti: «dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge».

7.5

[TOMASELLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei cittadini e delle imprese» con le parole: «da parte dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1».

Art. 8

8.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CASOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa adottando le misure necessarie.

2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) raccolta, nell'ambito della circoscrizione territoriale di loro competenza, delle norme e dei regolamenti relativi ai requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa".

2-*ter*. Lo Stato adotta procedure semplificate e dispone la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese».

9.2

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A questo fine, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. Tali informazioni sono trasmesse dalle Unioni regionali delle Camere di commercio alle Regioni e dall'Unioncamere al Governo, tramite il Garante per micro, piccole e medie imprese».

9.3

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Al comma 5, sostituire il capoverso dalle parole: «Art. 2630» fino alla fine, con il seguente:

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è

tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9.0.1

RANUCCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente"».

9.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Transazioni commerciali tra imprese private)

1. Qualsiasi transazione commerciale tra imprese private comporta, in capo alle medesime, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo e le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita o acquisto possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti o fornitori di prodotti o di richiedenti o fornitori delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di acquisto o vendita applicabili ai fornitori o agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria.

3. Nelle condizioni di vendita stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

4. Gli imprenditori privati possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 3. Essi possono, inoltre, proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni imprenditoriali o professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

5. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla

Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

6. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 3, nonché la fissazione di un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

7. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dal comma 3, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno di riferimento o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata.

8. Gli accordi di cui al comma 6 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

9. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data dello settembre 2010.

10. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

11. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 9, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito al comma 3, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

12. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui al comma 6, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

13. L'impresa creditrice ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

14. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;

b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;

c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

15. Gli importi di cui al comma 13 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore».

9.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione presso le CCIAA di un fondo rotativo per lo tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire una maggiore tutela contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, possono istituire un fondo rotativo, di seguito denominato "fondo", presso al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è alimentato da:

a) finanziamenti contratti dalle CCIAA, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) quote stabilite da ogni singola CCIAA sui diritti annuali versati dalle imprese iscritte;

c) una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA;

3. Al fondo di cui al comma 1, possono accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini di cui all'articolo 5, esclusivamente le imprese creditrici iscritte presso le CCIAA, che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non hanno subito nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

4. Le imprese che si trovano nella situazione di cui al comma 1 possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato da una apposita commissione, pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

5. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo di cui al comma 4, è comunicata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. L'organo competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notifica al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 6.

6. Entro quindici giorni dalla notificazione, il soggetto intimato può contestare l'esistenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commissione di cui al comma 4, la quale ne valuta la congruità, nonché l'eventuale revoca con conseguente perdita dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del finanziamento di cui al comma 4.

6. Se alla scadenza dei termini di cui al comma 5 il debitore non salda il debito entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la stessa iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di un sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'ammontare del debito. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può incaricare della riscossione anche un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma. Il soggetto incaricato della riscossione ai sensi del comma 4 notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili.

7. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camera le, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dodici rate».

9.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

(Poteri di indagine ed istruttoria in materia di ritardati pagamenti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 si applicano anche ai comportamenti messi in atto dalla pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento della fornitura di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi e tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale. A tal fine, l'Autorità valuta gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza dalle imprese o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative delle imprese, e procede ad istruttoria, nonché a segnalazioni al Governo e al Parlamento, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del funzionamento del mercato.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad indagini conoscitive di natura generale sul comportamento dei soggetti di cui al comma 1, o altre circostanze, che facciano presumere l'abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza tra imprese nei mercati di rilevanza nazionale.

3. L'Autorità, se in esito all'istruttoria, accerta l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della pubblica amministrazione e da imprese tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale, ne vieta l'esecuzione e prescrive le misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva 9 ad eliminare gli effetti e i comportamenti distortivi.

4. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti dei soggetti interessati, provvede a chiudere l'istruttoria e a comunicare le conclusioni della medesima ai soggetti interessati."».

9.0.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Convenzione tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le camere di commercio in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di commercio, industria e artigianato (CCIAA), al fine di contrastare e rimuovere i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati, possono stipulare un'apposita convenzione volta:

a) a definire le modalità di segnalazione da parte delle Camere di commercio dei comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese tali da comportare, attraverso il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, rilevanti situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati a seguito delle quali l'autorità procede ad istruttoria ai sensi degli articoli da 12 a 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) a definire la stesura da parte delle camere di commercio di appositi regolamenti volti a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, il comportamento che le imprese iscritte sono tenute ad osservare in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, nonché a definire le modalità di intervento e le eventuali sanzioni che le Camere di commercio possono comminare alle imprese medesime e nei casi più gravi le modalità di segnalazione di tali situazioni all'autorità giudiziaria e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

Art. 10

10.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 10. - *(Ambito di applicazione delle iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali)*. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* non trovano applicazione per:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

4. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

5. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.

Art. 10-*bis*. - *(Saggio di interesse)*. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*novies*, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:

a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso;

b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1° luglio dell'anno stesso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 10-*ter*. - *(Interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento)*. – 1. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Art. 10-*quater*. - *(Risarcimento delle spese per il recupero del credito)*. - 1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente

corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;

b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;

c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

3. Gli importi di cui al comma 2 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

Art. 10-quinquies. - (*Pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). – 1. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti dall'articolo 9-sexies, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera c), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.

4. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 2, lettera b), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.

6. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto dall'articolo 9-bis, comma 1.

Art. 10-sexies. - (*Transazioni commerciali tra imprenditori privati*). – 1. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:

a) le condizioni di vendita;

b) il listino dei prezzi unitari;

c) le riduzioni di prezzo;

d) le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di

prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.

3. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.

4. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

5. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 4. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

6. I commi da 1 a 5 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

7. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

8. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.

9. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 3 e 4 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

10. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 3 e 4 se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1° gennaio 2013.

11. Gli accordi di cui al comma 10 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

12. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.

13. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1° settembre 2010.

Art. 10-septies. - *(Clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore)*. – 1. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai

rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.

2. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del ereditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.

3. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

4. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

5. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), nell'articolo 9-quater, comma 2, o nell'articolo 9-quinquies, comma 2, lettera b).

6. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente Inique.

Art. 10-octies. - (*Tutela degli interessi collettivi*). – 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 9-septies, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 10-novies. - (*Riserva di proprietà*). – 1. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili».

10.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011*). – 1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) "transazioni commerciali", le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) "impresa", ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

- c) "ritardo di pagamento", il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
- d) "interessi di mora", gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
- e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
- f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- g) "importo dovuto": la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- h) "riserva di proprietà": l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- i) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

- a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
 - 1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - 2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - 3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - 4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4 della direttiva medesima».

10.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Decorrenza degli interessi*). – 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto l'importo dovuto nei termini previsti dal contratto stipulato dalle parti in forma scritta, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 1:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero dello sviluppo economico, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

5. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

10.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Alla rubrica, dopo le parole: «transazioni commerciali» sono inserite le seguenti «, e nelle commesse pubbliche di lavori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «transazioni commerciali» inserire le seguenti: «e nelle commesse pubbliche di lavori».

10.5

FIORONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera,"».

Conseguentemente:

a) al comma 1, nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo la parola: «unilateralmente» sono aggiunte le seguenti: «o contrattualmente»;

b) al comma 5, nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salva prova contraria»;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 7 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monitoraggio e valutazione del

sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

10.6

CASOLI

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera"».

10.7

CASOLI

Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo la parola: «unilateralmente» aggiungere le seguenti: «o contrattualmente».

10.8

CASOLI

Al comma 1, capoverso «4-bis» aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di affidamento di servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante confronto competitivo, regolato in tutto o in parte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la deroga è consentita solo se espressamente prevista nel contratto o nella documentazione di gara, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7».

10.9

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* del credito in favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

1-ter. Il credito certificato ai sensi del comma 1-bis, qualora il termine per il pagamento di quanto dovuto da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale sia scaduto da oltre sei mesi, può essere ceduto alla Cassa depositi e prestiti, che acquisisce la titolarità di tali crediti ed eroga alle imprese l'intero importo dovuto loro dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati.

1-quater. La maturazione degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interrompe a decorrere dalla data di cessione di cui ai commi 1 e 2.

1-quinquies. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto e predispone idonea rendicontazione annuale al Parlamento sulla gestione dei crediti.

1-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della cessione dei crediti di cui al presente articolo.

1-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1-octies a 1-decies.

1-octies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale

previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-*novies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1-*octies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-*decies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1-*octies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

1-*undecies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*septies*, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1-*octies* a 1-*decies*, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.

10.10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (Saggio degli interessi). – 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare"».

10.11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

10.12

FIORONI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

Conseguentemente:

a) al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese»;

*b) al comma 5, nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salvo prova contraria»;*

c) sopprimere il comma 6.

10.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della»;

Conseguentemente, al medesimo comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituite dalle seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».

10.14

ZANETTA

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.15

FIORONI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.16

PICCONE

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei principi contenuti nella» con le seguenti: «per l'integrale recepimento della».

10.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, lettera c), le parole da: «previsione che l'Autorità» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese e da pubbliche amministrazioni, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni pecuniarie i cui fondi possono essere impiegati per iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per alimentare la Cassa depositi e prestiti spa, di modo che essa possa svolgere il ruolo di raccolta e sostituzione del credito a favore delle piccole e medie imprese, senza al contempo rinunciare alla necessità di perseguire politiche remunerative dei depositi affidati».

10.19

CASOLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «e irrogare sanzioni» fino a: «comportamenti illeciti», con le seguenti: «relativamente a ritardati pagamenti».

10.20

FIORONI

Al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».

10.21

PICCONE

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese» con le seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».

10.22

ZANETTA

Al comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», con le seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».

10.23

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente;

«c-bis) applicazione delle disposizioni relative ai ritardati pagamenti previste dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici, precedentemente escluso dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

10.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI, BARBOLINI, RANUCCI

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di consentire, a fronte di un mancato pagamento, la compensazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni».

10.25

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a corrispondere, previo acquisto del titolo di credito, le somme dovute alle imprese da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i crediti certi ed esigibili maturati alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, restano a carico delle amministrazioni debitorie.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-quater a 4-sexies.

4-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-quater, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-sexies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-septies. Nel caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-ter, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-quater a 4-sexies, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

10.26

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed in attuazione dei contenuti nella direttiva 2011/7/UE, le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione. Le procedure per la compensazione vengono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.27

FIORONI

Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».

10.28

PICCONE

Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».

10.29

CASOLI

Al comma 5 sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».

10.30

CASOLI

Al comma 5 sostituire le parole: «configura a prescindere dall'accertamento» con le seguenti: «presume, salvo prova dell'insussistenza del requisito».

10.31

RANUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possono essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

10.32

FIORONI

Sopprimere il comma 6.

10.33

PICCONE

Sopprimere il comma 6.

10.34

CASOLI

Sopprimere il comma 6.

10.35

CASOLI

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monitoraggio e valutazione del sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

10.36

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «ventotto mesi» con le seguenti: «trentaquattro mesi».

10.0.1

BUGNANO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP s.p.a. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP s.p.a. si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP s.p.a. delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La CDP s.p.a. predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma 7.
7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
8. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 7».

10.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dall'anno 2012, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 10 e per i soli crediti certi ed esigibili maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, le imprese creditrici possono cedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga ai fornitori

l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

9. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

10.0.3

CAGNIN, MONTI

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'articolo 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

10.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'art. 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

Art. 12

12.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 12. - (*Disposizioni in materia di contratti pubblici*). – 1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali rendono disponibili, attraverso i rispettivi siti istituzionali, le informazioni relative ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese nonché, conformemente a quanto previsto dagli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica.
2. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed evidenziano le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità dei pagamenti corrisposti a fronte degli stati di avanzamento.
 3. Al fine di semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese ai contratti di servizi pubblici locali, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento ai contratti banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le stazioni appaltanti individuano:
 - a) lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
 - b) ambiti di servizi compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione delle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
 - c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modalità idonee a favorire la partecipazione ai lavori, servizi e forniture ad aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, ivi comprese forme consortili, reti di impresa e associazioni temporanee di impresa.
 4. Nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni pubbliche possono prevedere modalità idonee a favorire il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative,

delle imprese aventi sede nel territorio nel quale sono localizzate le opere, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

5. Le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese per l'ammissione alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di affidamento.».

12.2

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «le possibilità di subappalto, garantendo» aggiungere le seguenti: «la riserva di una quota non inferiore al 40 per cento dei contratti medesimi alle micro, piccole e medie imprese e».

12.3

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#), [BARBOLINI](#), [RANUCCI](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento».

12.4

[FIORONI](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».

12.5

[CASOLI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».

12.6

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.7

[BUGNANO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.8

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti».

12.9

[BUBBICO](#), [SANGALLI](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sopprimere il comma 4.

12.10

[BUGNANO](#)

Sopprimere il comma 4.

12.11

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246,» aggiungere le seguenti: «maggiorate del 30 per cento» e sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «da uno a due anni».

12.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Sopprimere il comma 6.

12.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi» con le seguenti: «operatori economici a rischio di infiltrazioni malavitose operanti nei settori del ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, qualunque sia il loro importo percentuale sul valore del contratto, dello smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, e dell'attività di estrazione mineraria. L'iscrizione all'elenco è requisito necessario per lo svolgimento di tali attività. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i predetti operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Le modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture sono definiti da apposito decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.14

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 6 dopo le parole: «di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «definiti sulla base di linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'interno e il tavolo di consultazione permanente di cui all'articolo 15 comma 4 della presente legge».

12.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolar modo con riguardo ad attività maggiormente a rischio di infiltrazioni malavitose quali noli, cottimi e forniture».

12.16

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di professionisti nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione in house di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali».

12.17

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché di promozione della qualità dell'ideazione e della realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". I documenti relativi al collaudo dei lavori e ogni altro documento di idoneità rilasciato dal Comune in relazione ai lavori eseguiti, ivi compresa l'abitabilità, devono essere corredati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo le tabelle di riferimento prevista dall'avviso del Comune, dalle associazioni imprenditoriali e alle federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti».

12.18

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità", Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *project and construct management* (PCM) ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale».

12.19

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo».

12.20

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche. L'opera oggetto di subappalto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto sub-appaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto. L'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto».

12.21

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di subappalto e di affidamento a terzi, dovranno avvenire tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».

Art. 13

13.1

CASOLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

BUBBICO, ZANDA, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, FERRANTE, RANUCCI, PINOTTI

Sopprimere l'articolo.

13.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ulteriore disposizione in materia di appalti pubblici*). – All'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28"».

13.4

BUGNANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici*). – 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *l*), *m*) e *dd*) sono abrogate.

2. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro".

3. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2012, i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante, nonché sul sito internet della medesima stazione appaltante, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero".

4. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione".

5. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentomila euro".

13.5

ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RANUCCI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.6

ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) All'articolo 6, comma 7, dopo la lettera *d*), sono aggiunte le seguenti:

"*d*-bis) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità;"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.7

RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con lo seguente:

«a) All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.8

RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuata automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.9

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle soglie di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28» con le seguenti: «50.000 euro».

13.10

MARCO FILIPPI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.11

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».

13.12

TOMASELLI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

13.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

13.14

DELLA SETA, FERRANTE, ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.15

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «500.000 euro».

13.16

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire lo seguente:

«c-bis) all'articolo 122, comma 3, dopo le parole: "è pubblicato" sono inserite le seguenti: ", entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva," ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto avviso deve contenere l'indicazione dell'impresa prescelta quale aggiudicataria, delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerta"».

13.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: "almeno cinque soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dieci soggetti"».

13.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture».

13.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno alle iniziative dei «Business Angels»)

1. Al fine di sostenere i soggetti pubblici o privati che intendono investire nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apporto da parte dei predetti soggetti di capitale di rischio da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, finalizzato alla buona costruzione dei progetti, al sostegno dei giovani imprenditori o degli imprenditori in difficoltà, tramite idee, prodotti e servizi innovativi;

b) detrazione di una quota degli investimenti dal reddito individuale o d'impresa;

c) limiti e condizioni del beneficio fiscale di cui alla lettera b).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire le aggregazioni di imprese che si trovino in grave crisi economica e finanziaria e di imprese per le quali azioni di supporto già tentate non abbiano manifestato efficacia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) creazione di *new company* composte da una maggioranza di piccole e medie imprese compatibili per filiera o per settore di mercato, con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro;

b) conferimento degli *asset* aziendali tangibili e intangibili delle imprese di cui alla lettera a) alle *new company*;

c) rilevamento da parte delle *new company* dell'indebitamento delle aziende aggregate;

d) previsione di un beneficio fiscale per la *new company* nei primi tre anni di attività nella forma di un credito d'imposta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera d), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14

14.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori

e favorisce inoltre l'accesso agli incentivi anche attraverso ogni forma di aggregazione tra imprese;»

14.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento degli incentivi» con le seguenti: «60 per cento di ogni forma di incentivazione».

14.3

GERMONTANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5 s.m.i., comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

14.4

CAGNIN, MONTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di prodotti "Made in Italy" di largo consumo».

14.5

CASOLI

Al comma 1, alla lettera d), al punto 2), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

14.6

CASOLI

Al comma 1, alla lettera d), al punto 3), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

14.7

BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione ambientale».

14.8

CAGNIN, MONTI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'art. 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30% derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.9

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.10

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in vita e reindirizzare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 50 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che le piccole imprese si configurino imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008».

14.12

BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) garantisce la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie».

14.13

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche a carico delle micro, piccole e medie imprese».

14.14

BUGNANO

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la realizzazione su tutto il territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno 1.000 nuovi asili nido, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. A tal fine, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Le maggiori risorse di cui al precedente comma sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 2, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

14.15

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo. Tale piano strategico sarà oggetto di verifica periodica, con cadenza almeno trimestrale, così da poter coordinare e rendere coerenti le iniziative attuative dei vari soggetti pubblici interessati, in un'ottica di più efficace utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali».

14.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo».

14.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005».

14.18

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
 - a) degli studi di fattibilità;
 - b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
 - c) della direzione dei lavori.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 14-quater, a seguito della valutazione e della selezione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
 - a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, i vantaggi attesi in termini economici e di sviluppo sostenibile e tutela ambientale e le implicazioni commerciali;
 - b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
 - d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Art. 14-ter.

(Investimenti in laboratori di ricerca industriale)

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
 - a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

- d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;
- e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14-quater.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

- a) all'articolo 81, comma 16, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
- b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

14.19

BUGNANO, MASCITELLI

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-*bis*.

(Agevolazioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e di ampliare la base produttiva e occupazionale attraverso la finalizzazione e l'organizzazione di energie imprenditoriali da parte di cooperative di produzione e lavoro nonché di società, costituite con una prevalenza di almeno due terzi da giovani residenti sul territorio nazionale e di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, alla realizzazione di progetti per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono concesse le seguenti agevolazioni:

- a) contributi in conto capitale per le spese per impianti e attrezzature, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare totale;
- b) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute nel limite del volume di spesa previsto dal progetto, fino ad un limite massimo del 70 per cento delle spese per il primo anno e del 50 per cento per ciascun anno successivo, con possibilità di anticipazioni limitatamente al primo anno;
- c) attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto;
- d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi di soggetti pubblici e privati;
- e) agevolazioni tributarie, così come disciplinate dall'articolo 14-*ter*.

Art. 14-*ter*.
(Agevolazioni tributarie)

1. Le agevolazioni tributarie di cui alla lettera *e*) dell'articolo 14-*bis* si applicano ai redditi d'impresa realizzati nei primi tre periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore individuale possieda i requisiti indicati all'articolo 14-*bis* e che la misura dei predetti redditi non ecceda l'importo annuo di 60.000 euro. Nel caso di reddito prodotto in forma associata, il limite d'importo indicato nel primo periodo è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, al reddito d'impresa, determinato secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota massima del 25 per cento.

Art. 14-*quater*.
(Soggetti beneficiari)

1. Le cooperative di cui all'articolo 14-*bis* devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Nelle società di cui all'articolo 14-*bis* è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Non possono rientrare nell'ambito delle agevolazioni di cui alla presente legge i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica o da disposizioni comunitarie.

Art. 14-*quinquies*.
(Istituzione del Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013. A valere sulle risorse del Fondo si provvede alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base dei criteri di cui all'articolo 14-*sexies* ed in seguito all'accettazione delle domande di cui all'articolo 14-*septies*.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è implementata da eventuali ulteriori risorse, in proporzione non inferiore al venti per cento delle maggiori entrate accertate che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili dal recupero dell'evasione fiscale. Le concrete modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La dotazione del Fondo può altresì essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo è stabilito annualmente con la legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14-*sexies*.
(Criteri e modalità per la concessione)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa con uno o più regolamenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri, le modalità e le procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo. Prima

della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro i venti giorni successivi alla loro adozione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, ai fini dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società costituite esclusivamente da giovani e a prevalente composizione femminile;

b) della priorità nella valutazione dei progetti connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, al risparmio energetico e ai servizi alle imprese;

c) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, i beni strumentali agevolati;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi.

Art. 14-septies.

(Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile)

1. Ciascuna regione provvede a costituire con propria legge uno o più Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche decentrate territorialmente.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a prestare apposita assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

Art. 14-octies.

(Domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate al Comitato di cui all'articolo 14-septies competente per territorio, che provvede nei successivi trenta giorni agli adempimenti di propria competenza. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo ai criteri di cui all'articolo 14-sexies, il Comitato può avvalersi di un apposito nucleo di valutazione composto da esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. Composizione, durata e competenza dei nuclei di valutazione sono stabiliti con legge regionale.

2. Le domande di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio che esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'istruttoria del Comitato l'autorizzazione o il diniego motivato all'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono riguardare progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali. Non sono ritenute ammissibili domande riguardanti progetti operativi o gestionali di attività imprenditoriali già avviate ovvero che si configurano come rilevamento o ampliamento di imprese esistenti.

4. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge possono essere presentate anche da imprese non ancora attive alla data di presentazione della domanda, purché le stesse si costituiscano entro due mesi dalla data di invio della domanda, pena la decadenza della stessa.

5. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle imprese già costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.

Art. 14-nonies.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione degli articoli da 14-bis a 14-octies e sull'attività regionale intrapresa al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 sono indicati i dati della gestione di bilancio, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti

nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.

Art. 14-*decies*.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*octies*, valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante le maggiori entrate e i risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 96, comma 5-*bis*, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - b) all'articolo 106, comma 3, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento".

14.20

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno", con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
 - a) il 60 % delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
 - b) il 70% delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
 - 1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
 - 2) ampliamento dimensionale dei confidi;
 - 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
 - 4) informatizzazione gestionale;
 - 5) formazione professionale;
 - 6) marketing associativo;
 - 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
 - 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

14.21

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
- b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
- c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
- d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;
- e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
- f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi scherni. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni corretti ve e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 15

15.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

15.2

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Sostituire il titolo con il seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

15.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

15.6

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

15.7

[ZANETTA](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

15.8

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) coordinare i Garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le Regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione dei rapporti annuali di cui alla lettera d) del presente comma».

15.9

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese».

15.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera d). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati».

15.11

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «si avvale» inserire le seguenti: «delle analisi fornite dalla Banca d'Italia,».

15.12

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata».

15.13

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa».

15.14

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità».

15.15

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante opera in raccordo con le Regioni».

15.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle imprese cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali con almeno un biennio di servizio e con comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore è equiparato al professore universitario di prima fascia e resta sottoposto al relativo trattamento giuridico. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica nei limiti delle risorse già individuate ai sensi del comma 10"».

15.17

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente Capo:

Capo III-bis

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 15-bis.

(Programma strategico nazionale «Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese». Deleghe al Governo in materia di incentivi alle imprese, di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva e in materia di contratti pubblici)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il programma strategico nazionale "Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese", di seguito denominato "Programma", contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

b) destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo di cui al comma 3;

c) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

d) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

e) superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

3. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'ineducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede utilizzando le risorse del Fondo.

8. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

9. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

10. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziolate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

11. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

12. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

13. Le iniziative di cui al comma 12, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

14. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

15. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 14 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

16. Il beneficio fiscale di cui al comma 14 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

17. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

18. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1 lettera a).

19. I soggetti di cui al comma 18 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azioni con il capitale di rischio di cui al comma 18.

20. Il beneficio fiscale di cui al comma 18 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni per l'anno 2013.

21. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

22. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 21 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

23. Il beneficio fiscale di cui al comma 21 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

24. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dal 1° gennaio 2012 si applicano le seguenti normative di favore:

- a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno;
- b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

25. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 24, lettera b), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2012 con le risorse del Fondo.

26. Al fine di attuare la comunicazione COM(2008)394, di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, di ridurre gli oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che può incidere o sovrapporsi a tale disciplina, al fine del coordinamento, della modifica o dell'abrogazione;
b) previsione di ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;
c) integrazione e correzione delle disposizioni vigenti, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare;
d) individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possono sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

27. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 26 sono trasmessi alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

28. Il Ministro per la semplificazione normativa trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale e regionale rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione COM(2008)394;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente per le micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare in materia di semplificazione per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

28. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo recante il codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici, con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni volte a disciplinare l'entità degli appalti, la suddivisione dei contratti in lotti, nonché l'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

b) riservare una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

c) garantire l'accesso alle informazioni pertinenti e migliorare la qualità e la chiarezza delle informazioni fornite;

d) introdurre il divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi;

e) provvedere all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

f) prevedere l'obbligo per l'appaltatore di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori;

g) prevedere l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

i) prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitino la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;
l) prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

m) istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

n) provvedere alla predisposizione da parte delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti di elenchi delle imprese e dei fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

29. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 28, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese, è trasmesso alle Camere, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 28, lettera *m)*, si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

32. Le disposizioni dei commi da 33 a 39 si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

34. All'inventore di cui al comma 33 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

35. L'inventore di cui al comma 33 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

36. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

37. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la

pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

38. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

39. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 33 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

40. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 33 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 38, si fa fronte con le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

42. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

43. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 44.

44. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali)

1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse di bilancio, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio».

15.19

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

2. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziolate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

4. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a

sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento».

15.20

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riforma degli incentivi alle imprese e delega al Governo)

1. Al fine di recuperare adeguate risorse per il programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante l'utilizzo le risorse del Fondo di cui al comma 1».

15.21

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Distretti produttivi)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

4. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.22

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alle iniziative di investimento informale nel capitale di rischio delle imprese)

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.
 3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
 4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
 5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
 - a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
 - b) Ministri e Vice Ministri;
 - c) Sottosegretari di Stato;
 - d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
 - e) presidenti di autorità indipendenti.
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)

1. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al

periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 1 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

4. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice presidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

3. All'inventore di cui al comma 2 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

4. L'inventore di cui al comma 2 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

5. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

8. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 2 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

9. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 13.

13. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per

esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.25

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2010/45/UE del 13 luglio 2010)

Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione della direttiva del Consiglio 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di imposta sui valore aggiunto, informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) applicazione a tutte le imprese con volume di affari fino a 2 milioni di euro;
- b) applicazione quale regime Iva naturale proprio di tutti i soggetti che rientrano nei limiti di volume di affari indicato;
- c) esercizio del diritto alla detrazione, per i cessionari o committenti dei soggetti ammessi al nuovo regime Iva di liquidazione, al momento del pagamento della prestazione ricevuta, anche se non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al regime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in ogni caso, devono essere emanati entro 31. dicembre del 2012, al fine di evitare la consultazione del comitato IVA, necessaria per estendere l'applicazione della direttiva ai soggetti che dichiarano fino a 2 milioni di euro di volume di affari.

3. L'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 16

16.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

16.2

CASOLI

Capo IV

Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.3

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI
Capo IV

Sostituire la rubrica: «legge annuale per le micro e piccole imprese» con le parole: «legge annuale per le micro le piccole e le medie imprese» e conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 16. Conseguentemente, al medesimo articolo 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «micro e piccole imprese» con le parole: «micro, piccole e medie imprese» e le parole: «MPI» con le parole: «MPMI».

16.4

CASOLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

16.6

ZANETTA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

16.7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di implementare l'attuazione della attuare la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM(2008) 394 definitivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa uno "Small Business Act" per l'Europa)", entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito di una sede stabile di concertazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo».

16.8

FIORONI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le altre: «per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

b) al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle MPI» con le parole: «per lo sviluppo delle micro; piccole e medie imprese»;

c) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

d) al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

e) sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».

16.9

CASOLI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

16.10

CASOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)».

16.11

CASOLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «PMI».

16.12

TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».

16.13

Il Governo

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni;».

16.14

CASOLI

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle MPI» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.15

CASOLI

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».

16.16

CASOLI

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».

16.17

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».

16.0.1

SANGALLI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali di comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore resta equiparato al professore universitario di prima fascia. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 10"».

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2011

226^a Seduta

Presidenza del Presidente

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente **CURSI** avverte che sono stati riformulati dai proponenti gli emendamenti 3.12, 10.18 e 15.3, riferiti al testo base, che saranno pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore **SANGALLI** (PD) annuncia, in considerazione delle attese intorno al provvedimento da parte delle categorie interessate, il ritiro e la susseguente trasformazione in appositi ordini del giorno degli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.25, 10.31, 10.0.2 e 10.0.4.

Rileva altresì che, a fronte di un provvedimento fortemente voluto per semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, il Governo ha presentato due emendamenti soppressivi di articoli che hanno evidentemente quella finalità.

La senatrice **FIORONI** (PD) riprendendo le motivazioni espresse del senatore Sangalli, ritira gli emendamenti 5.2, 5.5, 10.20, 10.24, 10.27 e 10.32, pur stigmatizzando la scelta del Governo di presentare alcuni emendamenti in palese contrasto con i principi di trasparenza e di valutazione dell'impatto delle norme oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) annuncia il ritiro degli emendamenti 5.9 e 5.10

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CURSI](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2626

3.12 (Testo 2)

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa.
3-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali e mafiose e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei loro doveri di associati è sottoposto al giudizio del collegio dei probiviri dell'associazione, e sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dal codice etico dell'associazione, sino a valutarne l'espulsione.».

10.18 (Testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, lettera c), le parole da: «previsione che l'Autorità» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da imprese e da pubbliche amministrazioni, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni pecuniarie i cui fondi possono essere impiegati per iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per alimentare la Cassa depositi e prestiti spa, di modo che essa possa svolgere il ruolo di raccolta e sostituzione del credito a favore delle piccole e medie imprese, senza al contempo rinunciare alla necessità di perseguire politiche remunerative dei depositi affidati».

15.3 (Testo 2)

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;».

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2011

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Calucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il senatore **CASOLI** (PdL) ritira gli emendamenti 3.11, 4.1, 5.4, 5.6, 7.2, 10.8, 10.19, 10.30 e 12.5.

La senatrice **BUGNANO** (IdV) ritira gli emendamenti 14.14, 14.18, 14.19 e 14.20 e li trasforma in altrettanti ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore **SANGALLI** (PD) preannuncia il ritiro e la susseguente trasformazione in appositi ordini del giorno degli emendamenti 13.0.2, 13.0.3, 14.9, 15.17, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e 15.25.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 13,10.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2011

225^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Calucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso, nella quale era stato fissato per le ore 12 del 28 giugno 2011 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno al testo base adottato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa la Commissione della presentazione di emendamenti al testo base in esame, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2626

Art. 1

1.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è modificato come segue: "Al fine di dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze attribuite dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, una sede stabile di concertazione. La sede stabile è composta dai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro assessori delegati ed è presieduta dal Ministro dello Sviluppo economico. La sede stabile di concertazione è finalizzata alla concertazione nella fase ascendente della definizione delle strategie di politica industriale. Essa viene obbligatoriamente sentita nella fase di predisposizione di piani, programmi ed interventi relativi allo sviluppo del sistema produttivo. Il funzionamento e lo svolgimento dei lavori della sede stabile sono disciplinati da apposito regolamento interno, adottato dal Ministro dello Sviluppo economico, previa intesa con le Regioni"».

Consequentemente:

a) all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 4-bis della presente legge».

b) sopprimere l'articolo 17.

Art. 2

2.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di associazione,» sono aggiunte le seguenti: «di modello societario,».

2.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in un contesto normativo certo» aggiungere le seguenti: «e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità».

2.3

BUGNANO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni di correttezza e non vessatorietà».

2.4

CASOLI

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «della formazione professionale» aggiungere le seguenti: «valorizzando quanto più possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro».

2.5

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) la promozione della formazione all'interno delle imprese».

2.6

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «la promozione di misure che» aggiungere le seguenti: «sostengano e».

2.7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «alle reti di imprese» aggiungere le seguenti «nonché ai consorzi e ai gruppi cooperativi paritetici».

2.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
«o-bis) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità».

Art. 3

3.1

BARBOLINI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

- a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

3.2

BARBOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5, e successive modificazioni, comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

3.3

CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni rappresentate da almeno sei anni nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.4

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.5

[CAGNIN](#), [MONTI](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.6

[ZANETTA](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato riconosce quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale partecipanti al sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camere di commercio" o "sistema camerale", ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

3.7

[BARBOLINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.8

[GERMONTANI](#)

Al comma 2 dopo le parole: «ovvero rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» aggiungere le seguenti: «, ovvero firmatarie di contratti collettivi di lavoro».

3.9

[VICARI](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono altresì riconosciute quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.10

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «degli organi amministrativi non può comunque essere superiore» con le seguenti: «delle giunte può essere fino».

3.11

[CASOLI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2010 che dovrà disciplinare gli aspetti relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei membri della giunta, dovranno essere individuate, in via transitoria, le modalità di applicazione della norma di cui al seguente articolo 3, comma 3, ai rinnovi camerale in corso, al fine di favorire la perfetta armonizzazione della disciplina camerale nei territori».

3.12

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa».

3.13

PICCONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'art. 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1, con esclusione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche, anche in caso di apparentamento, le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. Ai fini di quanto al periodo precedente, gli elenchi degli associati alle organizzazioni sindacali dei lavoratori sono depositati presso la sede dell'organizzazione"».

3.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire una rappresentanza adeguata dei settori economici presenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, e nel rispetto dell'autonomia funzionale delle Camere di commercio e della relativa potestà statutaria e regolamentare, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al sistema camerale italiano, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il sistema camerale italiano è tenuto ad applicare la presente disposizione in conformità ai criteri di equilibrio economico e finanziario secondo le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4

4.1

CASOLI

Sopprimere l'articolo.

4.2

CASOLI

Al comma 1 sostituire le parole: «Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» con le seguenti: «Le associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

4.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e conseguentemente dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», aggiungere le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.4

ZANETTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e, conseguentemente, dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», aggiungere le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.5

BUGNANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero» e conseguentemente dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», inserire le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria».

4.6

TOMASELLI

Al comma 1 dopo le parole: «delle camere di commercio» aggiungere le seguenti: «di almeno cinque regioni,».

Art. 5

5.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

5.2

FIORONI

Al comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» sono aggiunte le seguenti: «così come disciplinate dall'art. 42 della legge n. 122 del 2010».

Conseguentemente, alla lettera g) sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».

5.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» inserire le seguenti:

«che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

5.4

CASOLI

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «aggregazioni funzionali tra imprese» aggiungere le seguenti: «così come disciplinate dall'articolo 42 della legge n. 122 del 2010».

5.5

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «esclusivi» con le seguenti: «prevalenti».

5.6

CASOLI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «scopi sociali esclusivi» con le seguenti: «scopi sociali prevalenti».

5.7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «nella titolarità di donne, ovvero» aggiungere le seguenti:

«le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e».

5.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nella titolarità di soggetti con età inferiore a trentacinque

anni, ovvero» aggiungere le seguenti: «le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con età inferiore a trentacinque anni e».

5.9

TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

5.10

TOMASELLI

Al comma 1, lettera n), le parole: «almeno il 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 5 per cento».

Art. 6

6.1

Il Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

BUGNANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.3

Il Governo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.";

b) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.";

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis*. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per obbligo informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione"».

6.4

Il Governo

Al comma 3, sostituire le parole: «Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le» con la seguente: «Le».

6.5

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4 sostituire la parola: «favoriscono» con le seguenti: «prevedono e regolamentano».

6.6

[TOMASELLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4 dopo le parole: «di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa» aggiungere le seguenti: «anche di natura fiscale».

6.7

Il Governo

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246».

6.8

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 7

7.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

7.2

[CASOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.3

[CASOLI](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurle o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni».

7.4

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dei cittadini e delle imprese» con le seguenti: «dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge».

7.5

[TOMASELLI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «da parte dei cittadini e delle imprese» con le parole: «da parte dei cittadini, delle imprese e delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1».

Art. 8

8.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

8.2

[CASOLI](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono la massima diffusione delle informazioni in materia di requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa adottando le misure necessarie.

2-*bis*. All'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

"*b-bis*) raccolta, nell'ambito della circoscrizione territoriale di loro competenza, delle norme e dei regolamenti relativi ai requisiti per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa".

2-*ter*. Lo Stato adotta procedure semplificate e dispone la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovuti in sede di iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese».

9.2

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A questo fine, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alle Camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. Tali informazioni sono trasmesse dalle Unioni regionali delle Camere di commercio alle Regioni e dall'Unioncamere al Governo, tramite il Garante per micro, piccole e medie imprese».

9.3

[THALER AUSSERHOFER](#), [PINZGER](#), [PETERLINI](#), [FOSSON](#)

Al comma 5, sostituire il capoverso dalle parole: «Art. 2630» fino alla fine, con il seguente:

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è

tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

9.0.1

RANUCCI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente"».

9.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Transazioni commerciali tra imprese private)

1. Qualsiasi transazione commerciale tra imprese private comporta, in capo alle medesime, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo e le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita o acquisto possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti o fornitori di prodotti o di richiedenti o fornitori delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di acquisto o vendita applicabili ai fornitori o agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria.

3. Nelle condizioni di vendita stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

4. Gli imprenditori privati possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 3. Essi possono, inoltre, proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni imprenditoriali o professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

5. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla

Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

6. Il mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 3, nonché la fissazione di un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

7. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dal comma 3, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno di riferimento o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata.

8. Gli accordi di cui al comma 6 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

9. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data dello settembre 2010.

10. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

11. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 9, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito al comma 3, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

12. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui al comma 6, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

13. L'impresa creditrice ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

14. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;

b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;

c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

15. Gli importi di cui al comma 13 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore».

9.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione presso le CCIAA di un fondo rotativo per lo tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di garantire una maggiore tutela contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, possono istituire un fondo rotativo, di seguito denominato "fondo", presso al quale possono accedere, in base ai requisiti e secondo le modalità previsti dalla presente legge e dai rispettivi regolamenti camerali, le imprese in sofferenza per il mancato o ritardato pagamento delle merci fornite o dei servizi prestati a terzi.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è alimentato da:

a) finanziamenti contratti dalle CCIAA, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

b) quote stabilite da ogni singola CCIAA sui diritti annuali versati dalle imprese iscritte;

c) una quota percentuale variabile dei proventi derivanti dall'attività di riscossione del credito svolta dalle CCIAA;

3. Al fondo di cui al comma 1, possono accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini di cui all'articolo 5, esclusivamente le imprese creditrici iscritte presso le CCIAA, che non sono state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non hanno subito nei precedenti dieci anni sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi.

4. Le imprese che si trovano nella situazione di cui al comma 1 possono accedere al fondo rotativo ottenendo un finanziamento dalla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato da una apposita commissione, pari alla percentuale del credito vantato nei confronti del terzo, stabilita da una tabella approvata con regolamento camerale.

5. L'approvazione della richiesta di accesso al fondo rotativo di cui al comma 4, è comunicata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'impresa richiedente, la quale conferisce all'ente erogante una delegazione di pagamento per la riscossione del credito nei confronti del terzo debitore insolvente. L'organo competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura notifica al terzo debitore la delegazione di pagamento, avvisando altresì quest'ultimo che entro trenta giorni deve saldare il debito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'avvertimento che, in caso contrario, sarà iscritto nel registro informatico dei protesti e si procederà all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 6.

6. Entro quindici giorni dalla notificazione, il soggetto intimato può contestare l'esistenza del credito fornendo idonea documentazione probatoria alla commissione di cui al comma 4, la quale ne valuta la congruità, nonché l'eventuale revoca con conseguente perdita dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario del finanziamento di cui al comma 4.

6. Se alla scadenza dei termini di cui al comma 5 il debitore non salda il debito entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione ovvero, in caso di contestazione dello stesso, non ottiene la revoca dell'intimazione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la stessa iscrive automaticamente il debitore nel registro informatico dei protesti e provvede all'irrogazione di un sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'ammontare del debito. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può incaricare della riscossione anche un terzo soggetto, individuato con procedura ad evidenza pubblica, che provvede all'immediata iscrizione a ruolo per il recupero forzoso del credito e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma. Il soggetto incaricato della riscossione ai sensi del comma 4 notifica al destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria una cartella di pagamento con cui lo invita al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procede all'esecuzione forzata sui relativi beni mobili e immobili.

7. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può consentire, su richiesta del debitore e alle condizioni e con le modalità previste con regolamento camera le, il pagamento della sanzione e degli interessi in rate mensili fino a un massimo di dodici rate».

9.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Poteri all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

"Art. 19-bis.

(Poteri di indagine ed istruttoria in materia di ritardati pagamenti)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 si applicano anche ai comportamenti messi in atto dalla pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento della fornitura di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi e tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale. A tal fine, l'Autorità valuta gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza dalle imprese o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative delle imprese, e procede ad istruttoria, nonché a segnalazioni al Governo e al Parlamento, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del funzionamento del mercato.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad indagini conoscitive di natura generale sul comportamento dei soggetti di cui al comma 1, o altre circostanze, che facciano presumere l'abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza tra imprese nei mercati di rilevanza nazionale.

3. L'Autorità, se in esito all'istruttoria, accerta l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della pubblica amministrazione e da imprese tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati di rilevanza nazionale, ne vieta l'esecuzione e prescrive le misure necessarie a ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva 9 ad eliminare gli effetti e i comportamenti distortivi.

4. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti dei soggetti interessati, provvede a chiudere l'istruttoria e a comunicare le conclusioni della medesima ai soggetti interessati."».

9.0.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Convenzione tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le camere di commercio in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali)

1. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di commercio, industria e artigianato (CCIAA), al fine di contrastare e rimuovere i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati, possono stipulare un'apposita convenzione volta:

a) a definire le modalità di segnalazione da parte delle Camere di commercio dei comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese tali da comportare, attraverso il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, rilevanti situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati a seguito delle quali l'autorità procede ad istruttoria ai sensi degli articoli da 12 a 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) a definire la stesura da parte delle camere di commercio di appositi regolamenti volti a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, il comportamento che le imprese iscritte sono tenute ad osservare in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, nonché a definire le modalità di intervento e le eventuali sanzioni che le Camere di commercio possono comminare alle imprese medesime e nei casi più gravi le modalità di segnalazione di tali situazioni all'autorità giudiziaria e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

Art. 10

10.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 10. - *(Ambito di applicazione delle iniziative contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali)*. – 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* non trovano applicazione per:

a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

3. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-*bis* a 9-*novies* non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

4. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

5. Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è abrogato.

Art. 10-*bis*. - *(Saggio di interesse)*. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli da 9-*ter* a 9-*novies*, il saggio di interesse è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in oggetto, maggiorato di dieci punti percentuali. Il tasso di interesse di riferimento applicabile è:

a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1° gennaio dell'anno stesso;

b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1° luglio dell'anno stesso.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di interesse di cui al comma 1, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Art. 10-*ter*. - *(Interessi dovuti in caso di ritardo nel pagamento)*. – 1. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora di cui al medesimo comma decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9-*sexies*, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono fissati nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In tali casi il saggio di interesse di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

Art. 10-*quater*. - *(Risarcimento delle spese per il recupero del credito)*. - 1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente

corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.

2. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-ter e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore uno dei seguenti importi:

a) per un debito inferiore a 1.000 euro, una somma fissa pari a 40 euro;

b) per un debito compreso tra 1.000 e 10.000 euro, una somma fissa pari a 70 euro;

c) per un debito superiore a 10.000 euro, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

3. Gli importi di cui al comma 2 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

Art. 10-quinquies. - (*Pagamenti delle pubbliche amministrazioni*). – 1. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni e appalti o la prestazione di servizi in favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti dall'articolo 9-sexies, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

a) trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi trenta giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi trenta giorni da tale data.

3. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera c), non può eccedere i trenta giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.

4. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto dal comma 2, lettera b), fatti salvi accordi specifici tra il debitore e il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.

5. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfetario pari al 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.

6. Il tasso di interesse di riferimento applicabile alle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto dall'articolo 9-bis, comma 1.

Art. 10-sexies. - (*Transazioni commerciali tra imprenditori privati*). – 1. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o di servizi che ne fa la richiesta per un'attività professionale. Tali condizioni costituiscono la base per la negoziazione commerciale e comprendono:

a) le condizioni di vendita;

b) il listino dei prezzi unitari;

c) le riduzioni di prezzo;

d) le condizioni di pagamento.

2. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o dei servizi. In tale caso, l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o con un richiedente di

prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione.

3. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.

4. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può comunque essere superiore a quarantacinque giorni dalla fine del mese o a sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.

5. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito dal comma 4. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. A tale fine le rispettive organizzazioni professionali concludono appositi accordi. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilito il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, è convalidata la nuova modalità di calcolo ed è estesa agli operatori stessi.

6. I commi da 1 a 5 non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale. I termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

7. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione e il tasso di interesse delle penalità di mora che, in caso di ritardo, sono esigibili dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute siano pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso di interesse inferiore a sei volte il tasso di interesse legale, il tasso applicabile è uguale al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.

8. La comunicazione prevista dal comma 1 è effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.

9. Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dai commi 3 e 4 nonché il fatto di fissare un tasso di interesse o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 9-bis a 9-novies, sono puniti con un'ammenda, compresa tra 5.000 e 15.000 euro.

10. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possono definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto dai commi 3 e 4 se soddisfano le seguenti condizioni:

a) il superamento del termine legale è motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nell'anno 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

b) l'accordo prevede l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

c) la durata dell'accordo è limitata e non supera il termine del 1° gennaio 2013.

11. Gli accordi di cui al comma 10 possono essere conclusi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è adottato, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a estendere il termine in deroga previsto dai predetti accordi a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.

12. Se in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, è possibile prorogare tale scadenza a una data successiva.

13. In caso di ordini definiti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applica la normativa in materia di controlli sulle transazioni commerciali vigente prima della data del 1° settembre 2010.

Art. 10-septies. - *(Clausole contrattuali gravemente inique ai danni del creditore)*. – 1. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai

rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulta gravemente iniqua nei confronti del creditore.

2. Ai fini della determinazione di clausole che risultano gravemente inique ai danni del ereditore, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.

3. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, ha come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale impone ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

4. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale e alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

5. Devono tenersi, inoltre, in considerazione eventuali cause oggettive che hanno indotto il debitore al mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), nell'articolo 9-quater, comma 2, o nell'articolo 9-quinquies, comma 2, lettera b).

6. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente Inique.

Art. 10-octies. - (*Tutela degli interessi collettivi*). – 1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 9-septies, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o a eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o a eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da 1.000 a 2.000 euro, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Art. 10-novies. - (*Riserva di proprietà*). – 1. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente e il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili».

10.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011*). – 1. Il presente articolo in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Per transazioni commerciali tra imprese si intendono quelle che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) "transazioni commerciali", le transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

b) "impresa", ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

- c) "ritardo di pagamento", il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale devono essere soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;
- d) "interessi di mora", gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;
- e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di almeno otto punti percentuali;
- f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;
- g) "importo dovuto": la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;
- h) "riserva di proprietà": l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- i) "titolo esecutivo": ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore. Per ritardo di pagamento si intende il pagamento non effettuato durante il periodo contrattuale o legale in applicazione dei criteri di cui al comma 5.

4. Nei casi di cui al comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1° gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1° luglio dell'anno medesimo.

5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

- a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:
- 1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
 - 2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - 3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
 - 4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi del comma 11.

8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare:

a) qualora si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

b) sulla base della natura del prodotto o del servizio;

c) qualora il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione di interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.

14. Al fine di stabilire mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole contrattuali e prassi gravemente inique ai sensi del comma 11, le associazioni di categoria rappresentate nelle Camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio, ai sensi dell'articolo 4, affinché tali clausole contrattuali o prassi siano adeguatamente sanzionate.

15. Ai fini di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico il tasso d'interesse legale di mora applicabile.

16. Il Ministro dello sviluppo economico istituisce un tavolo tecnico al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative delle micro, piccole e medie imprese e delle grandi imprese, al fine di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

17. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà, di cui all'articolo 1523 del codice civile, tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci. Relativamente alla conservazione del diritto di proprietà di cui al presente comma devono essere considerati gli anticipi già versati dal debitore.

18. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.

20. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4 della direttiva medesima».

10.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Decorrenza degli interessi*). – 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge e non abbia ricevuto l'importo dovuto nei termini previsti dal contratto stipulato dalle parti in forma scritta, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.

2. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 1:

a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

1) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

3) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero dello sviluppo economico, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

5. Le pubbliche amministrazioni, nelle transazioni commerciali, non possono derogare unilateralmente ai termini di cui al presente articolo».

10.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Alla rubrica, dopo le parole: «transazioni commerciali» sono inserite le seguenti «, e nelle commesse pubbliche di lavori».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «transazioni commerciali» inserire le seguenti: «e nelle commesse pubbliche di lavori».

10.5

FIORONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera,"».

Conseguentemente:

a) al comma 1, nel nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo la parola: «unilateralmente» sono aggiunte le seguenti: «o contrattualmente»;

b) al comma 5, nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salva prova contraria»;

c) sopprimere il comma 6;

d) al comma 7 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monitoraggio e valutazione del

sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

10.6

CASOLI

Al comma 1 anteporre il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo le parole: "in via esclusiva o prevalente," sono inserite le seguenti: "il compimento di un'opera"».

10.7

CASOLI

Al comma 1, capoverso 4-bis, dopo la parola: «unilateralmente» aggiungere le seguenti: «o contrattualmente».

10.8

CASOLI

Al comma 1, capoverso «4-bis» aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di affidamento di servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica ovvero mediante confronto competitivo, regolato in tutto o in parte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la deroga è consentita solo se espressamente prevista nel contratto o nella documentazione di gara, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7».

10.9

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* del credito in favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge escluda la cedibilità del credito medesimo.

1-ter. Il credito certificato ai sensi del comma 1-bis, qualora il termine per il pagamento di quanto dovuto da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale sia scaduto da oltre sei mesi, può essere ceduto alla Cassa depositi e prestiti, che acquisisce la titolarità di tali crediti ed eroga alle imprese l'intero importo dovuto loro dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati.

1-quater. La maturazione degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si interrompe a decorrere dalla data di cessione di cui ai commi 1 e 2.

1-quinquies. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto e predispone idonea rendicontazione annuale al Parlamento sulla gestione dei crediti.

1-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della cessione dei crediti di cui al presente articolo.

1-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1-octies a 1-decies.

1-octies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale

previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

1-*novies*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1-*octies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

1-*decies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1-*octies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

1-*undecies*. Nel caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1-*septies*, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 1-*octies* a 1-*decies*, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero.

10.10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (Saggio degli interessi). – 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare"».

10.11

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

10.12

FIORONI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

Conseguentemente:

a) al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese»;

*b) al comma 5, nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume, salvo prova contraria»;*

c) sopprimere il comma 6.

10.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della»;

Conseguentemente, al medesimo comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituite dalle seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».

10.14

ZANETTA

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.15

FIORONI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.16

PICCONE

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base dei principi contenuti nella», con le seguenti: «in attuazione della».

10.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «dei principi contenuti nella» con le seguenti: «per l'integrale recepimento della».

10.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 4, lettera c), le parole da: «previsione che l'Autorità» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese e da pubbliche amministrazioni, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni pecuniarie i cui fondi possono essere impiegati per iniziative a favore delle piccole e medie imprese, in particolare per alimentare la Cassa depositi e prestiti spa, di modo che essa possa svolgere il ruolo di raccolta e sostituzione del credito a favore delle piccole e medie imprese, senza al contempo rinunciare alla necessità di perseguire politiche remunerative dei depositi affidati».

10.19

CASOLI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «e irrogare sanzioni» fino a: «comportamenti illeciti», con le seguenti: «relativamente a ritardati pagamenti».

10.20

FIORONI

Al comma 4, alla lettera c), le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», sono sostituiti dalle seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».

10.21

PICCONE

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese» con le seguenti: «comportamenti accertati come illeciti solo all'esito di apposita istruttoria messi in atto da imprese».

10.22

ZANETTA

Al comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: «comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese», con le seguenti: «comportamenti illeciti messi in atto da imprese».

10.23

IL RELATORE

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente;

«c-bis) applicazione delle disposizioni relative ai ritardati pagamenti previste dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici, precedentemente escluso dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231».

10.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI, BARBOLINI, RANUCCI

Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione di consentire, a fronte di un mancato pagamento, la compensazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni».

10.25

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a corrispondere, previo acquisto del titolo di credito, le somme dovute alle imprese da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i crediti certi ed esigibili maturati alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di forniture di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, restano a carico delle amministrazioni debitorie.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-quater a 4-sexies.

4-quater. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-quinquies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-quater, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-sexies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-quater, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-septies. Nel caso si verificino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-ter, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-quater a 4-sexies, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

10.26

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed in attuazione dei contenuti nella direttiva 2011/7/UE, le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione. Le procedure per la compensazione vengono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.27

FIORONI

Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».

10.28

PICCONE

Al comma 5, sostituire le parole: «si configura a prescindere dell'accertamento dalla dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salvo prova contraria».

10.29

CASOLI

Al comma 5 sostituire le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» con le seguenti: «si presume, salva prova contraria».

10.30

CASOLI

Al comma 5 sostituire le parole: «configura a prescindere dall'accertamento» con le seguenti: «presume, salvo prova dell'insussistenza del requisito».

10.31

RANUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I crediti vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possono essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

10.32

FIORONI

Sopprimere il comma 6.

10.33

PICCONE

Sopprimere il comma 6.

10.34

CASOLI

Sopprimere il comma 6.

10.35

CASOLI

Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:

"ventotto mesi" ed è aggiunta alla fine la seguente lettera:

"m) definire forme di coordinamento e collaborazione con le altre amministrazioni centrali e con le regioni per gli interventi di rispettiva competenza, nonché di monitoraggio e valutazione del sistema complessivo di incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento agli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese"».

10.36

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «ventotto mesi» con le seguenti: «trentaquattro mesi».

10.0.1

BUGNANO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione del Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e disposizioni in materia di cessione dei relativi crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, di seguito denominato "Fondo", al quale sono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a crediti liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2010, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP Spa) dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La CDP Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere sulle risorse disponibili di un fondo istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti in favore di fornitori di pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto ad istituire nei loro bilanci un fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla CDP s.p.a. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine, la CDP s.p.a. si avvale anche delle somme stanziare su appositi fondi istituiti dalle amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento, a favore della CDP s.p.a. delle somme erogate a carico del Fondo, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le pubbliche amministrazioni non statali provvedono al pagamento in favore della CDP Spa, delle somme erogate a carico del fondo da loro stesse istituito, in un periodo massimo di quindici anni, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La CDP s.p.a. predispone il rendiconto annuale sulla gestione del Fondo da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti e ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi e ai termini di erogazione alla CDP s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri e interessi passivi a carico delle amministrazioni debentrici.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Ai suddetti oneri si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al successivo comma 7.
7. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
8. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 7».

10.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. A decorrere dall'anno 2012, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4 dell'articolo 10 e per i soli crediti certi ed esigibili maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalle imprese nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, le imprese creditrici possono cedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga ai fornitori

l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.

4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore delle imprese fornitrici, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8.

6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2012 e 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2012-2016, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

9. Nel caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, ai relativi maggiori oneri si provvede, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 6 a 8, nonché a valere sulle dotazioni iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero».

10.0.3

CAGNIN, MONTI

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'articolo 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.

2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.

3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

10.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Cessione dei crediti alla Cassa depositi e prestiti)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 4 dell'art. 10 gli imprenditori titolari dei soli crediti certi ed esigibili già maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la fornitura di beni e servizi, nonché per la realizzazione di lavori ed opere, possono cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile previa notificazione alle amministrazioni debentrici. La Cassa depositi e prestiti spa, in qualità di cessionario dei crediti trasferiti, eroga ai creditori cedenti l'importo dovuto dalle amministrazioni, gravato dagli interessi nel frattempo maturati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. I creditori cedenti non rispondono della solvenza delle amministrazioni debentrici.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti trasferiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Gli importi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A a favore dei creditori cedenti, comprensivi degli interessi e degli oneri nel frattempo maturati, restano a carico delle amministrazioni debentrici».

Art. 12

12.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 12. - (*Disposizioni in materia di contratti pubblici*). – 1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali rendono disponibili, attraverso i rispettivi siti istituzionali, le informazioni relative ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese nonché, conformemente a quanto previsto dagli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica.
2. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed evidenziano le possibilità di subappalto, garantendo la conoscibilità dei pagamenti corrisposti a fronte degli stati di avanzamento.
 3. Al fine di semplificare l'accesso delle micro e piccole imprese ai contratti di servizi pubblici locali, per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con particolare riferimento ai contratti banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le stazioni appaltanti individuano:
 - a) lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale, nel rispetto di quanto previsto al comma 2;
 - b) ambiti di servizi compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione delle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
 - c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modalità idonee a favorire la partecipazione ai lavori, servizi e forniture ad aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese, ivi comprese forme consortili, reti di impresa e associazioni temporanee di impresa.
 4. Nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni pubbliche possono prevedere modalità idonee a favorire il coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative,

delle imprese aventi sede nel territorio nel quale sono localizzate le opere, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

5. Le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese per l'ammissione alla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto di affidamento.».

12.2

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «le possibilità di subappalto, garantendo» aggiungere le seguenti: «la riserva di una quota non inferiore al 40 per cento dei contratti medesimi alle micro, piccole e medie imprese e».

12.3

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#), [BARBOLINI](#), [RANUCCI](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti» sono sostituite dalle seguenti: «la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuarsi tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento».

12.4

[FIORONI](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».

12.5

[CASOLI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e reti d'impresa», aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici».

12.6

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.7

[BUGNANO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12.8

[FIORONI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti».

12.9

[BUBBICO](#), [SANGALLI](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Sopprimere il comma 4.

12.10

[BUGNANO](#)

Sopprimere il comma 4.

12.11

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246,» aggiungere le seguenti: «maggiorate del 30 per cento» e sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «da uno a due anni».

12.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Sopprimere il comma 6.

12.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi» con le seguenti: «operatori economici a rischio di infiltrazioni malavitose operanti nei settori del ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo, qualunque sia il loro importo percentuale sul valore del contratto, dello smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, e dell'attività di estrazione mineraria. L'iscrizione all'elenco è requisito necessario per lo svolgimento di tali attività. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, i predetti operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Le modalità di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture sono definiti da apposito decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.14

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 6 dopo le parole: «di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «definiti sulla base di linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'interno e il tavolo di consultazione permanente di cui all'articolo 15 comma 4 della presente legge».

12.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolar modo con riguardo ad attività maggiormente a rischio di infiltrazioni malavitose quali noli, cottimi e forniture».

12.16

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, può essere eseguita esclusivamente da professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, da società di professionisti nonché dalle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente. Le pubbliche amministrazioni, in relazione alle esigenze di progettazione in house di opere pubbliche, possono istituire specifici ruoli tecnici per i dipendenti iscritti agli albi professionali degli ingegneri e degli architetti. Le attività svolte da tali soggetti sono considerate a tutti gli effetti attività professionali».

12.17

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché di promozione della qualità dell'ideazione e della realizzazione delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità". I documenti relativi al collaudo dei lavori e ogni altro documento di idoneità rilasciato dal Comune in relazione ai lavori eseguiti, ivi compresa l'abitabilità, devono essere corredati dal DURC rilasciato dalle Casse Edili competenti per territorio sulla base della congruità, ovvero l'incidenza della manodopera sul valore dell'intervento, secondo le tabelle di riferimento prevista dall'avviso del Comune, dalle associazioni imprenditoriali e alle federazioni sindacali nazionali del settore firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli integrati territoriali sottoscritti».

12.18

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione e di promuovere e la qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica delle opere e dei lavori pubblici, i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico, di importo superiore a 100.000 euro, sono sottoposti a "controllo di qualità", Le amministrazioni pubbliche affidano l'attività di controllo del progetto e della sua realizzazione, nella forma del *project and construct management (PCM)* ad apposite società abilitate o a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti nonché alle altre figure professionali individuate da leggi di settore, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, scelti con procedure di evidenza pubblica, con oneri posti a carico del contraente generale».

12.19

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di corruzione, l'attività di progettazione di opere pubbliche non può essere esercitata, in via diretta o indiretta, dall'impresa affidataria dell'esecuzione dell'opera medesima. Per l'esecuzione dei lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni affidano la direzione dei lavori esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo».

12.20

ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini dell'efficacia dei controlli antimafia e di prevenzione dei fenomeni di corruzione, i soggetti affidatari di contratti pubblici possono ricorrere al subappalto solo se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano opere di dimensioni economiche particolarmente ridotte o per le quali siano necessarie prestazioni di notevole contenuto tecnologico specialistico o di rilevante complessità per le quali siano necessarie adeguate competenze tecniche. L'opera oggetto di subappalto non può, comunque, prevedere un margine in favore del soggetto sub-appaltatore superiore al 10 per cento dell'importo totale dell'appalto. L'eventuale subappalto non può essere ulteriormente suddiviso. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma la stazione appaltante provvede alla corresponsione, tramite bonifico bancario, al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto».

12.21

RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della tutela della concorrenza, dell'efficacia dei controlli antimafia e della prevenzione dei fenomeni di corruzione, i pagamenti intercorrenti tra il committente e gli appaltatori e tra questi e gli affidatari, subaffidatari quando trattasi di contraente generale, e ogni qualsiasi sistema di subappalto e di affidamento a terzi, dovranno avvenire tramite bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».

Art. 13

13.1

CASOLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

BUBBICO, ZANDA, MARCO FILIPPI, DELLA SETA, BARBOLINI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, FERRANTE, RANUCCI, PINOTTI

Sopprimere l'articolo.

13.3

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ulteriore disposizione in materia di appalti pubblici*). – All'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28"».

13.4

BUGNANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici*). – 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *l)*, *m)* e *dd)* sono abrogate.

2. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro".

3. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2012, i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, previo avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante, nonché sul sito internet della medesima stazione appaltante, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero".

4. All'articolo 123, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "un milione".

5. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "un milione e cinquecentomila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquecentomila euro".

13.5

ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, DELLA SETA, FERRANTE, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RANUCCI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

13.6

ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) All'articolo 6, comma 7, dopo la lettera *d)*, sono aggiunte le seguenti:

"*d-bis)* accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori pubblici, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, non sia svolta, in via diretta o indiretta, dalle imprese affidatarie dell'esecuzione dell'opera medesima e che la direzione dei lavori relativa ad appalti di opere e lavori pubblici sia affidata esclusivamente al progettista estensore del progetto esecutivo;

d-ter) accerta che l'attività di progettazione di opere e lavori oggetto di appalto pubblico, nella fase preliminare, definitiva ed esecutiva, sia affidata esclusivamente a professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, a società di professionisti nonché alle altre figure professionali abilitate da leggi di settore e che i lavori e le opere oggetto di appalto pubblico siano sottoposti a controllo di qualità;"».

Consequentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.7

RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con lo seguente:

«a) All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione"».

Consequentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.8

RANUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con lo seguente:

«a) All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuata automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

Consequentemente, sopprimere le lettere b) e c).

13.9

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle soglie di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28» con le seguenti: «50.000 euro».

13.10

MARCO FILIPPI, ZANDA, DELLA SETA, FERRANTE, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13.11

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro».

13.12

TOMASELLI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

13.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «1 milione di euro».

13.14

DELLA SETA, FERRANTE, ZANDA, MARCO FILIPPI, BARBOLINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, RANUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.15

DELLA SETA, FERRANTE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «500.000 euro».

13.16

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire lo seguente:

«c-bis) all'articolo 122, comma 3, dopo le parole: "è pubblicato" sono inserite le seguenti: ", entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva," ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il predetto avviso deve contenere l'indicazione dell'impresa prescelta quale aggiudicataria, delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerta"».

13.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: "almeno cinque soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dieci soggetti"».

13.0.1

VICARI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture».

13.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno alle iniziative dei «Business Angels»)

1. Al fine di sostenere i soggetti pubblici o privati che intendono investire nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apporto da parte dei predetti soggetti di capitale di rischio da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione, finalizzato alla buona costruzione dei progetti, al sostegno dei giovani imprenditori o degli imprenditori in difficoltà, tramite idee, prodotti e servizi innovativi;

b) detrazione di una quota degli investimenti dal reddito individuale o d'impresa;

c) limiti e condizioni del beneficio fiscale di cui alla lettera b).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera b), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire le aggregazioni di imprese che si trovino in grave crisi economica e finanziaria e di imprese per le quali azioni di supporto già tentate non abbiano manifestato efficacia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) creazione di *new company* composte da una maggioranza di piccole e medie imprese compatibili per filiera o per settore di mercato, con un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro;

b) conferimento degli *asset* aziendali tangibili e intangibili delle imprese di cui alla lettera a) alle *new company*;

c) rilevamento da parte delle *new company* dell'indebitamento delle aziende aggregate;

d) previsione di un beneficio fiscale per la *new company* nei primi tre anni di attività nella forma di un credito d'imposta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio di cui al comma 1, lettera d), si provvede mediante il rinnovo e la successiva attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 14

14.1

CASOLI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicura la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivi alle imprese, prevalentemente mediante il riconoscimento di benefici fiscali a favore degli investitori

e favorisce inoltre l'accesso agli incentivi anche attraverso ogni forma di aggregazione tra imprese;»

14.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «60 per cento degli incentivi» con le seguenti: «60 per cento di ogni forma di incentivazione».

14.3

GERMONTANI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) disciplina l'accesso delle reti di imprese di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 5 s.m.i., comprese quelle cooperative, nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, attraverso la partecipazione della rete ai consorzi di cui all'articolo 34, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006».

14.4

CAGNIN, MONTI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di prodotti "Made in Italy" di largo consumo».

14.5

CASOLI

Al comma 1, alla lettera d), al punto 2), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

14.6

CASOLI

Al comma 1, alla lettera d), al punto 3), dopo le parole: «sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «riconosciute ai sensi del precedente articolo 3».

14.7

BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione ambientale».

14.8

CAGNIN, MONTI

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'art. 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30% derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.9

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.10

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune».

14.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguente:

«g-bis) favorisce l'adozione di misure atte a mantenere in vita e reindirizzare l'attività produttiva delle imprese dell'indotto, come definite all'articolo 5, comma 1, lettera h) della presente legge, con meno di 50 dipendenti, che presentino i seguenti requisiti:

- 1) che abbiano una quota di fatturato di almeno il 50 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- 2) che le piccole imprese si configurino imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008».

14.12

BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) garantisce la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell'impresa in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, dell'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie».

14.13

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche a carico delle micro, piccole e medie imprese».

14.14

BUGNANO

Al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la realizzazione su tutto il territorio nazionale, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di almeno 1.000 nuovi asili nido, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000. A tal fine, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013. Le maggiori risorse di cui al precedente comma sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione della lettera a) del comma 2, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

14.15

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo. Tale piano strategico sarà oggetto di verifica periodica, con cadenza almeno trimestrale, così da poter coordinare e rendere coerenti le iniziative attuative dei vari soggetti pubblici interessati, in un'ottica di più efficace utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali».

14.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione istituita presso il Ministero medesimo».

14.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, nonché a quelli che operano nel campo dei servizi o dei beni culturali, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 238 del 12 ottobre 2005».

14.18

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
 - a) degli studi di fattibilità;
 - b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
 - c) della direzione dei lavori.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 14-quater, a seguito della valutazione e della selezione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
 - a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, i vantaggi attesi in termini economici e di sviluppo sostenibile e tutela ambientale e le implicazioni commerciali;
 - b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnicooperative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
 - d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Art. 14-ter.

(Investimenti in laboratori di ricerca industriale)

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
 - a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
 - c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

- d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;
- e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14-quater.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*ter*, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

- a) all'articolo 81, comma 16, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5";
- b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento"».

14.19

BUGNANO, MASCITELLI

Dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-*bis*.

(Agevolazioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e di ampliare la base produttiva e occupazionale attraverso la finalizzazione e l'organizzazione di energie imprenditoriali da parte di cooperative di produzione e lavoro nonché di società, costituite con una prevalenza di almeno due terzi da giovani residenti sul territorio nazionale e di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, alla realizzazione di progetti per la produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, nonché alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono concesse le seguenti agevolazioni:

- a) contributi in conto capitale per le spese per impianti e attrezzature, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare totale;
- b) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute nel limite del volume di spesa previsto dal progetto, fino ad un limite massimo del 70 per cento delle spese per il primo anno e del 50 per cento per ciascun anno successivo, con possibilità di anticipazioni limitatamente al primo anno;
- c) attività di formazione funzionale alla realizzazione del progetto;
- d) assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative avvalendosi di soggetti pubblici e privati;
- e) agevolazioni tributarie, così come disciplinate dall'articolo 14-*ter*.

Art. 14-*ter*.
(Agevolazioni tributarie)

1. Le agevolazioni tributarie di cui alla lettera *e*) dell'articolo 14-*bis* si applicano ai redditi d'impresa realizzati nei primi tre periodi d'imposta, compreso quello nel quale ha avuto inizio l'attività dell'impresa, a condizione che l'imprenditore individuale possieda i requisiti indicati all'articolo 14-*bis* e che la misura dei predetti redditi non ecceda l'importo annuo di 60.000 euro. Nel caso di reddito prodotto in forma associata, il limite d'importo indicato nel primo periodo è ridotto a 30.000 euro e si applica distintamente per ciascuno dei soci o dei partecipanti aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, al reddito d'impresa, determinato secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'aliquota massima del 25 per cento.

Art. 14-*quater*.
(Soggetti beneficiari)

1. Le cooperative di cui all'articolo 14-*bis* devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Nelle società di cui all'articolo 14-*bis* è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Non possono rientrare nell'ambito delle agevolazioni di cui alla presente legge i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica o da disposizioni comunitarie.

Art. 14-*quinquies*.
(Istituzione del Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione regionale dell'imprenditorialità giovanile, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013. A valere sulle risorse del Fondo si provvede alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base dei criteri di cui all'articolo 14-*sexies* ed in seguito all'accettazione delle domande di cui all'articolo 14-*septies*.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è implementata da eventuali ulteriori risorse, in proporzione non inferiore al venti per cento delle maggiori entrate accertate che, a qualunque titolo, si rendano successivamente disponibili dal recupero dell'evasione fiscale. Le concrete modalità di attuazione del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La dotazione del Fondo può altresì essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo è stabilito annualmente con la legge di stabilità di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 14-*sexies*.
(Criteri e modalità per la concessione)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa con uno o più regolamenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri, le modalità e le procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo. Prima

della loro adozione i regolamenti sono comunicati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I regolamenti adottati sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari entro i venti giorni successivi alla loro adozione.

2. I regolamenti di cui al comma 1, ai fini dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, tengono conto:

a) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società costituite esclusivamente da giovani e a prevalente composizione femminile;

b) della priorità nella valutazione dei progetti connessi all'introduzione di nuove tecnologie o nuove tecniche di gestione, con particolare riferimento all'artigianato, alla produzione e trasferimento di nuove tecniche, alla produzione di beni sostitutivi di importazioni, al risparmio energetico e ai servizi alle imprese;

c) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, i beni strumentali agevolati;

d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni di cui alla presente legge con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;

e) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi.

Art. 14-septies.

(Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile)

1. Ciascuna regione provvede a costituire con propria legge uno o più Comitati di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche decentrate territorialmente.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a prestare apposita assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile.

Art. 14-octies.

(Domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande volte ad ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate al Comitato di cui all'articolo 14-septies competente per territorio, che provvede nei successivi trenta giorni agli adempimenti di propria competenza. Ai fini della valutazione dei progetti, con particolare riguardo ai criteri di cui all'articolo 14-sexies, il Comitato può avvalersi di un apposito nucleo di valutazione composto da esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti. Composizione, durata e competenza dei nuclei di valutazione sono stabiliti con legge regionale.

2. Le domande di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla regione competente per territorio che esprime, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'istruttoria del Comitato l'autorizzazione o il diniego motivato all'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge, a valere sulle risorse del Fondo.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono riguardare progetti finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali. Non sono ritenute ammissibili domande riguardanti progetti operativi o gestionali di attività imprenditoriali già avviate ovvero che si configurano come rilevamento o ampliamento di imprese esistenti.

4. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge possono essere presentate anche da imprese non ancora attive alla data di presentazione della domanda, purché le stesse si costituiscano entro due mesi dalla data di invio della domanda, pena la decadenza della stessa.

5. Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle imprese già costituite o da uno dei futuri soci delle imprese non ancora costituite.

Art. 14-nonies.

(Relazione annuale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione degli articoli da 14-bis a 14-octies e sull'attività regionale intrapresa al fine di incentivare l'imprenditorialità giovanile.

2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 sono indicati i dati della gestione di bilancio, la distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il grado e le modalità di utilizzo dei finanziamenti

nazionali e dell'Unione europea, nonché i settori economici interessati e i risultati complessivi conseguiti.

Art. 14-*decies*.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 14-*bis* e 14-*octies*, valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante le maggiori entrate e i risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5".
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";
 - b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento".
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 96, comma 5-*bis*, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - b) all'articolo 106, comma 3, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".
5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";
 - c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento".

14.20

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale in una delle Regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno", con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:
 - a) il 60 % delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
 - b) il 70% delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
 - 1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
 - 2) ampliamento dimensionale dei confidi;
 - 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
 - 4) informatizzazione gestionale;
 - 5) formazione professionale;
 - 6) marketing associativo;
 - 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
 - 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.

5. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

14.21

BUGNANO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1° maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra le stesse università e le piccole e medie imprese;
- b) individuazione di programmi volti a costituire forme di cooperazione o di partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;
- c) sostegno dei programmi di cooperazione tra le università e le piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;
- d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra le università e le piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari e internazionali;
- e) costituzione di strutture e di forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o dal partenariato strutturato tra le università e le piccole e medie imprese;
- f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra le università e la realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi scherni. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Ulteriori disposizioni corretti ve e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 15

15.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

15.2

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Sostituire il titolo con il seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

15.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;».

15.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese».

15.5

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento».

15.6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

15.7

ZANETTA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

d-ter) coordinare l'azione dei garanti per le micro, piccole e medie imprese eventualmente istituiti a livello regionale».

15.8

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) coordinare i Garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le Regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione dei rapporti annuali di cui alla lettera d) del presente comma».

15.9

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese».

15.10

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera d). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati».

15.11

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «si avvale» inserire le seguenti: «delle analisi fornite dalla Banca d'Italia,».

15.12

IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata».

15.13

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa».

15.14

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Al comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo: «Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità».

15.15

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante opera in raccordo con le Regioni».

15.16

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle imprese cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali con almeno un biennio di servizio e con comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore è equiparato al professore universitario di prima fascia e resta sottoposto al relativo trattamento giuridico. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica nei limiti delle risorse già individuate ai sensi del comma 10"».

15.17

[SANGALLI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#), [PINOTTI](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente Capo:

Capo III-bis

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Art. 15-bis.

(Programma strategico nazionale «Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese». Deleghe al Governo in materia di incentivi alle imprese, di coordinamento delle norme in materia di semplificazione e certificazione sostitutiva e in materia di contratti pubblici)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il programma strategico nazionale "Una corsia preferenziale per le micro, piccole e medie imprese", di seguito denominato "Programma", contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, *bonus* fiscale o *voucher*, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi;

b) destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso delle risorse del Fondo di cui al comma 3;

c) ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo;

d) promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali;

e) superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

f) previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di *start up*.

2. Il Programma è triennale e può essere modificato annualmente con la medesima procedura prevista dal comma 1.

3. Al fine di recuperare adeguate risorse per il Programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'ineducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

6. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede utilizzando le risorse del Fondo.

8. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

9. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

10. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziare dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

11. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento.

12. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

13. Le iniziative di cui al comma 12, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio.

14. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è esclusa dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

15. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 14 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

16. Il beneficio fiscale di cui al comma 14 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

17. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

18. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1 lettera a).

19. I soggetti di cui al comma 18 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azioni con il capitale di rischio di cui al comma 18.

20. Il beneficio fiscale di cui al comma 18 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni per l'anno 2013.

21. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui al comma 1, lettera a).

22. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 21 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

23. Il beneficio fiscale di cui al comma 21 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

24. Alle piccole e medie imprese che, per effetto della crisi economica, sono dichiarate fallite, a far data dal 1° gennaio 2012 si applicano le seguenti normative di favore:

- a) le procedure legali di scioglimento delle imprese, in caso di bancarotta non fraudolenta, e le procedure fallimentari o concorsuali non possono avere una durata superiore a un anno;
- b) ai soggetti interessati sono garantiti gli stessi trattamenti di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

25. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la procedura autorizzatoria relativa al riconoscimento del diritto ai benefici di cui al comma 24, lettera b), ai limiti agevolabili e alla modulazione temporale dei minori versamenti d'imposta connessi alle detrazioni riconosciute, fino a un limite di 5 milioni di euro annui a partire dall'anno 2012 con le risorse del Fondo.

26. Al fine di attuare la comunicazione COM(2008)394, di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, di ridurre gli oneri burocratici e di introdurre misure di semplificazione amministrativa, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento della disciplina relativa allo sportello unico per le attività produttive, alle agenzie per le imprese e alla segnalazione certificata di inizio attività con ogni altra norma che può incidere o sovrapporsi a tale disciplina, al fine del coordinamento, della modifica o dell'abrogazione;
b) previsione di ulteriori norme di semplificazione a favore delle micro, piccole e medie imprese;
c) integrazione e correzione delle disposizioni vigenti, con l'esplicita indicazione delle norme da modificare o da abrogare;
d) individuazione dei casi nei quali le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati possono sostituire le verifiche da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti.

27. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 26 sono trasmessi alle Camere, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

28. Il Ministro per la semplificazione normativa trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale e regionale rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione COM(2008)394;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente per le micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, per le imprese e per la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare in materia di semplificazione per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese.

28. Nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un decreto legislativo recante il codice di buone pratiche in materia di contratti pubblici, con lo scopo di superare le difficoltà incontrate dalle predette imprese, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre disposizioni volte a disciplinare l'entità degli appalti, la suddivisione dei contratti in lotti, nonché l'eventuale specificazione nella gara delle possibilità di subappalto;

b) riservare una quota non inferiore al 30 per cento dei contratti alle micro, piccole e medie imprese;

c) garantire l'accesso alle informazioni pertinenti e migliorare la qualità e la chiarezza delle informazioni fornite;

d) introdurre il divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi;

e) provvedere all'alleggerimento degli oneri amministrativi, anche prevedendo la presentazione di autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità e il divieto per le amministrazioni pubbliche e per le autorità competenti di chiedere alle imprese documentazioni o certificazioni già in possesso dell'amministrazione pubblica o eventuale documentazione aggiuntiva;

f) prevedere l'obbligo per l'appaltatore di comunicare immediatamente al subappaltatore l'avvenuta corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento dei lavori;

g) prevedere l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di tenere conto, nelle procedure di gara, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) favorire nelle procedure di gara le aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese, privilegiando associazioni temporanee d'impresa e forme consortili;

i) prevedere per l'accesso ai contratti pubblici a livello locale aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori od opere, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, specifiche procedure che facilitino la partecipazione di consorzi e di forme di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese locali;

l) prevedere adeguate sanzioni nel caso in cui l'impresa sottoposta a verifica non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti autocertificati;

m) istituire un portale telematico degli appalti pubblici con lo scopo di rendere trasparente l'informazione sugli appalti pubblici per la fornitura di beni e di servizi d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e di ampliarne l'accesso alle micro, piccole e medie imprese;

n) provvedere alla predisposizione da parte delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti di elenchi delle imprese e dei fornitori aderenti a determinati obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e di servizi.

29. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 28, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle micro, piccole e medie imprese, è trasmesso alle Camere, entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

30. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 28, lettera *m)*, si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea, ridistribuendo, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale al fine di agevolare le micro, piccole e medie imprese. Il riordino avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

32. Le disposizioni dei commi da 33 a 39 si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

34. All'inventore di cui al comma 33 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

35. L'inventore di cui al comma 33 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

36. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

37. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la

pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

38. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

39. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 33 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

40. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al comma 33 e dalla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 38, si fa fronte con le risorse del Fondo, fino a un limite di 5 milioni di euro per l'anno 2011, di 10 milioni di euro per l'anno 2012 e di 15 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

42. Fino alla data di adozione del Programma possono essere avviate procedure per la concessione di aiuti derivanti da disposizioni vigenti prima della medesima data.

43. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 44.

44. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 90 milioni di euro per l'anno 2011, a 160 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Norme a tutela dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali)

1. Al fine di conseguire la conservazione dei patrimoni aziendali dei sistemi produttivi locali messi a rischio da situazioni di crisi economico-finanziarie, le regioni, in deroga ai vincoli previsti dalle normative vigenti e nel limite delle proprie risorse di bilancio, possono costituire in via temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, strumenti finanziari o società finalizzati a:

a) rilevare aziende o rami di esse;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie a valere sul patrimonio aziendale, anche nella forma di acquisto e di contestuale locazione finanziaria dei macchinari e dei capannoni, consentite dalle normative vigenti.

2. Le iniziative di cui al comma 1, che possono prevedere la partecipazione di capitali privati, nel rispetto delle normative dell'Unione europea, sono svolte mediante procedure ad evidenza pubblica a condizioni di mercato salvo che le società siano affidatarie della gestione di fondi pubblici di aiuto alle imprese, da svolgere nei limiti previsti in tale materia dalla normativa dell'Unione europea e con modalità di gestione separata di bilancio».

15.19

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla competitività delle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e di favorirne l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantisce la trasparenza nei rapporti tra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli istituti di credito ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni ostative imposte a prescindere dall'esame di merito relativo alla situazione patrimoniale e all'effettiva produttività delle medesime.

2. Gli istituti di credito trasmettono ogni tre mesi al Ministero dell'economia e delle finanze, per la pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

3. Il Ministro dello sviluppo economico sottoscrive accordi di programma con l'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenenti le linee guida di politica industriale, le priorità e il sistema di valutazione degli interventi, per un impiego più efficace delle risorse stanziolate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e finalizzate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese per la partecipazione ad eventi fieristici e attività promozionali.

4. Al fine di incentivare la costituzione di organismi partecipati indirizzati alla facilitazione e all'accompagnamento delle imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri a carico dello Stato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, definisce programmi di intervento in favore dei distretti e delle reti di imprese al fine di sviluppare nell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) un sistema di servizi specifici e integrati a

sostegno delle micro, piccole e medie imprese nella loro attività di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento».

15.20

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riforma degli incentivi alle imprese e delega al Governo)

1. Al fine di recuperare adeguate risorse per il programma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo unico per la crescita e lo sviluppo innovativo, di seguito denominato "Fondo" nel quale confluiscono tutti i fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato, che sono conseguentemente soppressi dalla medesima data, esclusi quelli in qualsiasi forma erogati per la ricerca e gli incentivi fiscali volti ai nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire i criteri e le modalità di destinazione e di erogazione degli incentivi alle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sul costo del lavoro;

b) abbattimento dei costi energetici;

c) progressiva eliminazione dell'indeducibilità degli interessi passivi dal reddito operativo lordo, introduzione di un sistema fiscale premiante per le reti d'impresa, per le imprese che investono gli utili nel rafforzamento del capitale societario, del capitale tecnologico e del capitale umano con particolare riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari;

d) finanziamento di progetti di innovazione e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese che abbiano uno o più dei seguenti obiettivi:

1) risparmio energetico e sviluppo dell'economia verde;

2) internazionalizzazione dei sistemi dei distretti produttivi, delle filiere e delle reti d'impresa;

3) ricerca, innovazione e ideazione di progetti per la realizzazione di nuovi prodotti miranti a un significativo miglioramento dell'impatto sul clima e sull'ambiente;

e) individuazione dei meccanismi automatici di agevolazione, tempi di conclusione delle fasi procedurali, modalità dei controlli e delle ispezioni, modalità dell'eventuale revoca delle agevolazioni, metodologie per il monitoraggio e per la valutazione di efficacia delle agevolazioni, impiego delle tecnologie informatiche.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere, entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per la delega, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

4. Gli incentivi di cui al presente articolo non spettano alle imprese che negli ultimi cinque anni hanno delocalizzato verso altri Stati e ai datori di lavoro che hanno effettuato riduzione di personale nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante l'utilizzo le risorse del Fondo di cui al comma 1».

15.21

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Distretti produttivi)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B, punto I, numeri 2) e 3), del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che sono impiantate nei distretti;

b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;

d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e di innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate all'ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o di collezioni sotto forma di campionari.

3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 50 milioni di euro per l'anno 2011, 100 milioni di euro per l'anno 2012 e 150 milioni di euro per l'anno 2013.

4. L'articolo 1, commi da 366 a 369 e da 371 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono abrogati.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2011, in 100 milioni di euro per l'anno 2012 e in 150 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;

e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2011, a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.22

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alle iniziative di investimento informale nel capitale di rischio delle imprese)

1. I soggetti pubblici o privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 25.000 euro a 250.000 euro singolarmente o fino a 2,5 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi, detraggono il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
 2. I soggetti di cui al comma 1 operano nella buona costruzione dei progetti, dando un sostegno ai giovani imprenditori o agli imprenditori in difficoltà, proponendo idee, prodotti e servizi innovativi e supportando tale azione con il capitale di rischio di cui al comma 1.
 3. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.
 4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5.
 5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
 - a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
 - b) Ministri e Vice Ministri;
 - c) Sottosegretari di Stato;
 - d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
 - e) presidenti di autorità indipendenti.
- Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Sostegno alle aggregazioni tra micro, piccole e medie imprese)

1. Le aggregazioni create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, con particolare riguardo alle aggregazioni formate da una maggioranza di micro, piccole e medie imprese e nel caso di ingresso di banche che garantiscono i nuovi crediti con le azioni acquisite nella nuova compagnia, usufruiscono per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta relativa al

periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi, sulla base della procedura automatica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Obiettivo delle aggregazioni di cui al comma 1 è la salvaguardia:

- a) delle aziende in crisi che aderiscono all'iniziativa;
- b) dei patrimoni aziendali e imprenditoriali delle realtà in crisi;
- c) di almeno il 90 per cento dei fatturati aggregati relativi all'anno 2010;
- d) degli occupati;
- e) di almeno il 60 per cento dei crediti bancari in sofferenza;
- f) di almeno l'80 per cento dei crediti dei fornitori;
- g) dell'indotto relativo alle imprese aggregate.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è diretta:

- a) alle micro, piccole e medie imprese con un fatturato pari o inferiore a 50 milioni di euro che si trovano in grave crisi economica e finanziaria;
- b) alle imprese i cui imprenditori non possono accedere a sgravi fiscali per aumenti di capitale e non possono procedere a ricapitalizzazioni;
- c) alle imprese per le quali azioni di supporto già tentate non hanno manifestato efficacia.

4. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è fruibile, al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, fino a un limite di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2011, di 30 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vice presidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2011, a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, i risultati dell'attività di ricerca appartengono alle università, alla pubblica amministrazione o agli enti pubblici promotori e interessati aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, quando tali attività sono svolte da un inventore con il quale intercorre un rapporto di lavoro e purché tali attività siano realizzate nell'ambito di contratti di ricerca o di consulenza, o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o dell'Unione europea relativi all'attività di ricerca.

3. All'inventore di cui al comma 2 spetta in tutti i casi di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Nel caso di concorso di più inventori a una medesima attività di ricerca, spetta a tutti i partecipanti il diritto di essere riconosciuti autori. Il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto è ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione avviene in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

4. L'inventore di cui al comma 2 comunica la propria invenzione all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità dal medesimo stabilite, affinché esso possa manifestare entro due mesi dalla comunicazione il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, o comunque qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico non abbia proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

5. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due mesi successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali a essa connessi.

6. Le università, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha il diritto di decidere se l'estensione deve essere effettuata in territori esclusi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico. In fase di rinnovo annuale, qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti dal presente articolo l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico. Il restante 30 per cento è devoluto all'università, alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessato. Qualora l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico decida, dopo il deposito del brevetto, di cederlo a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dalla pubblica amministrazione o dall'ente pubblico di appartenenza dei ricercatori, l'università, la pubblica amministrazione o l'ente pubblico interessato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o dei canoni derivanti dal suo sfruttamento.

8. Le università, le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici di cui al comma 2 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali, con fondazioni o con istituzioni pubbliche o private, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

9. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono definite mediante un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei proventi e dei canoni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 13.

13. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per

esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:

- a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
- b) Ministri e Vice Ministri;
- c) Sottosegretari di Stato;
- d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
- e) presidenti di autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2011, a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 15 milioni di euro per l'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche e, in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

15.25

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2010/45/UE del 13 luglio 2010)

Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione della direttiva del Consiglio 2010/45/UE del 13 luglio 2010, in materia di imposta sui valore aggiunto, informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) applicazione a tutte le imprese con volume di affari fino a 2 milioni di euro;
- b) applicazione quale regime Iva naturale proprio di tutti i soggetti che rientrano nei limiti di volume di affari indicato;
- c) esercizio del diritto alla detrazione, per i cessionari o committenti dei soggetti ammessi al nuovo regime Iva di liquidazione, al momento del pagamento della prestazione ricevuta, anche se non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al regime.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in ogni caso, devono essere emanati entro 31. dicembre del 2012, al fine di evitare la consultazione del comitato IVA, necessaria per estendere l'applicazione della direttiva ai soggetti che dichiarano fino a 2 milioni di euro di volume di affari.

3. L'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 16

16.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

16.2

CASOLI

Capo IV

Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.3

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI
Capo IV

Sostituire la rubrica: «legge annuale per le micro e piccole imprese» con le parole: «legge annuale per le micro le piccole e le medie imprese» e conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 16. Conseguentemente, al medesimo articolo 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «micro e piccole imprese» con le parole: «micro, piccole e medie imprese» e le parole: «MPI» con le parole: «MPMI».

16.4

CASOLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

16.6

ZANETTA

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Legge annuale per le micro, piccole e medie imprese)».

16.7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di implementare l'attuazione della attuare la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM(2008) 394 definitivo), recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa uno "Small Business Act" per l'Europa)", entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, in accordo con le Regioni, nell'ambito di una sede stabile di concertazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo».

16.8

FIORONI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le altre: «per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

a) al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

b) al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per lo tutela e lo sviluppo delle MPI» con le parole: «per lo sviluppo delle micro; piccole e medie imprese»;

c) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

d) al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese»;

e) sostituire la rubrica con la seguente: «Legge annuale per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese».

16.9

CASOLI

Al comma 1, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

16.10

CASOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese (MPI)» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)».

16.11

CASOLI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «MPI» con le parole: «PMI».

16.12

TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».

16.13

Il Governo

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni;».

16.14

CASOLI

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «per la tutela e lo sviluppo delle MPI» con le seguenti: «per lo sviluppo delle piccole e medie imprese».

16.15

CASOLI

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».

16.16

CASOLI

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «MPI» con le seguenti: «PMI».

16.17

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del programma annuale degli interventi statali a sostegno del sistema produttivo, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle misure specifiche previste dal comma 3, lettera d)».

16.0.1

SANGALLI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-bis. L'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti è una Scuola Superiore di alta cultura dello sviluppo economico e dell'impresa, che promuove la formazione e la conoscenza scientifica nei settori delle cooperative. La responsabilità scientifica e didattica della scuola è affidata a un rettore, nominato dal Ministro dello sviluppo economico tra dirigenti generali di comprovata qualificazione nelle materie di competenza, o tra docenti universitari di prima fascia. Agli effetti di legge il rettore resta equiparato al professore universitario di prima fascia. La durata dell'incarico è di quattro anni e può essere rinnovato. Con suo decreto il Ministro fissa un'indennità di carica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 10"».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2011

240^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, informa che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento in titolo. Al fine di recepire le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere approvato dalla 5^a Commissione, presenta gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.200, 2.300, 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500, 11.100, 12.100, 12.200 e 14.100, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Comunica inoltre che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 9.3 da parte della senatrice Thaler Ausserhofer (9.3 testo 2) e che il Gruppo parlamentare del Partito Democratico ha ritirato gli emendamenti 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.9, 10.10, 10.25, 10.31, 10.0.2, 10.0.4, 13.0.2, 13.0.3, 14.9, 15.17, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24 e 15.25, presentando contestualmente gli ordini del giorno G/2626/5/10, G/2626/6/10 e G/2626/7/10, pubblicati in allegato al resoconto.

Informa, infine, che non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere sulle proposte emendative, la Commissione procederà immediatamente all'esame delle proposte stesse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2626

G/2626/5/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

La 10^a Commissione

Premesso che,

il tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese suscita, ormai da diversi anni, un forte allarme fra gli imprenditori di ogni regione ed è motivo di forte rallentamento negli investimenti di imprese estere nel nostro Paese;

le dimensioni del problema sono emerse con chiarezza nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'anno 2009, nella quale viene sottolineato:

"La questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze private, sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica." ed evidenziato nei passi successivi che: " La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del mercato";

i dati numerici resi noti dall'Autorità di Vigilanza sono molto preoccupanti. In particolare, i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione Europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica Amministrazione (32,5%);

l'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

l'Autorità di vigilanza ha sottolineato come la problematica sia particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare la situazione intervengono le conseguenze finanziarie che colpiscono le amministrazioni pubbliche in conseguenza di tali ritardi. In particolare, l'assunzione del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare l'onere finanziario di eventuali ritardati pagamenti nell'ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte. L'obbligo di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento implica l'aumento delle risorse economiche necessarie per il conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che, come è intuibile, potrebbero essere diversamente e più utilmente investite).

il ritardo nei pagamenti oltre ad incidere sull'impresa che si trova a sostenere un'attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi dovuti, si ripercuote in termini negativi anche sull'indotto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulteriormente ribaltati;

considerato che:

nei Paesi membri dell'UE, a fronte della gravità del fenomeno dei ritardati pagamenti, sono state adottate misure stringenti. La Spagna, considerata un paese con forti ritardi nei pagamenti, ha emanato un provvedimento volto ad accelerare il pagamento dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che entrerà a regime dal 2013, stabilisce che la P.A. avrà trenta giorni per pagare le fatture delle imprese creditrici, senza possibilità di ammettere alcuna deroga. In Irlanda il tempo

concesso alla pubblica amministrazione per il pagamento è di soli 15 giorni. In Gran Bretagna il termine è di 10 giorni;

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ad essa guardano gli operatori economici comunitari con la speranza che possa dare impulso all'improrogabile opera di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione;

rilevato che:

per regolarizzare i pagamenti tra imprese, è necessario intervenire anche sulla disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto. L'attuale sistema di liquidazione dell'imposta infatti premia il ritardo nei pagamenti, obbligando le imprese fornitrici a versare comunque l'imposta sulle fatture emesse, siano state pagate o meno, e contemporaneamente consentendo al ritardatario di pagamento di detrarre l'IVA sulle fatture ricevute;

il sistema di liquidazione dell'Iva, per garantire i benefici sulle transazioni commerciali, deve essere modificato radicalmente. Punto di partenza potrebbe essere la direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010 che in materia di imposta sul valore aggiunto è finalizzata a consentire agli stati membri di "aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari"; perciò la direttiva prevede di "dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/ prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione".

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo a recepire, entro brevi termini, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, allo scopo di rafforzare le misure vigenti in materia di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a provvedere ad una radicale trasformazione del sistema di liquidazione dell'IVA, in linea con quanto indicato dalla direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, per tutte le imprese con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro;

ad attribuire all'Autorità di vigilanza per la concorrenza e il mercato poteri di indagine in materia di ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese, al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della Pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento di forniture di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, di vietarne l'esecuzione e di prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti e i comportamenti distorsivi;

a favorire la stipula di accordi e convenzioni tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), al fine di contrastare, rimuovere e sanzionare, mediante la stesura di appositi regolamenti, i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati;

a prevedere la possibilità per le imprese di cedere alla Cassa depositi e prestiti, alle banche o ad intermediari finanziari riconosciuti, la titolarità dei crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i quali sono decorsi i termini di pagamento, a fronte del pagamento da parte di tali soggetti dell'intero importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati;

a favorire l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un fondo rotativo per la tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, al quale possano accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, esclusivamente le imprese creditrici che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non abbiano subito sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi;

a prevedere che qualsiasi transazione commerciale tra imprenditori privati comporti, in capo agli stessi soggetti, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni debbono costituire la base per la negoziazione commerciale e comprendere tutte le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo, i termini e le condizioni di pagamento;

G/2626/6/10

RANUCCI

La 10^a Commissione,
premessò che:

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Gli operatori economici comunitari confidano che tale direttiva possa dare impulso all'improrogabile opera di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica amministrazione;

nel nostro Paese, il fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione ha raggiunto livelli preoccupanti. I dati numerici resi noti dall'Autorità di vigilanza evidenziano che i tempi di pagamento delle PA nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica amministrazione (32,5%);

l'esposizione debitoria della Pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo a prevedere che i crediti certificati vantati dalle imprese nei confronti del comune, della provincia e della regione ove è ubicata la propria sede legale, qualora non riscossi, possano essere compensati, anche parzialmente nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti erariali dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici e che tale compensazione possa essere perfezionata con accordo transattivo tra le parti, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici.

G/2626/7/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

La 10^a Commissione,
premessò che:

la crisi economica e finanziaria avviata nel 2008, per certi versi ancora non superata, ha profondamente cambiato lo scenario economico internazionale, tanto che gran parte dei maggiori paesi industriali si trovano attualmente in una situazione di grave difficoltà non solo dal lato della crescita ma soprattutto dal lato della stabilità finanziaria, anche in ragione dell'elevato livello dei debiti sovrani di taluni dei maggiori Paesi sviluppati (tra cui USA e Italia);

una delle aree maggiormente esposte alle turbolenze economiche e finanziarie è stata proprio l'area dell'UE, interessata da una bassa crescita e con alcuni Paesi membri sottoposti a veri e propri attacchi speculativi;

le iniziative intraprese a livello comunitario nel corso dell'ultimo anno per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e il rientro del debito pubblico dei paesi membri UE si inseriscono nell'ambito di un piano concordato (nuova governance europea) per affrontare e superare tale situazione e per difendere con maggiore efficacia la stabilità dell'euro;

in relazione a tali iniziative, ciascun Governo degli Stati membri dell'UE ha redatto e presentato il proprio Piano nazionale delle riforme (PNR) e il Piano di stabilità e crescita (PSC) finalizzati al conseguimento di precisi obiettivi di riduzione del deficit e del debito pubblico, nonché di crescita economica. In tale ambito, ai Paesi maggiormente indebitati, quali Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna sono stati richiesti i maggiori sforzi in termini di crescita, riforme e riduzione della spesa pubblica;

considerato che:

la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia (SEC (2011) 810 def), contiene una dettagliata serie di suggerimenti sulle iniziative che il Paese dovrebbe adottare per rafforzare la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo;

la manovra finanziaria correttiva di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e quella correttiva ed integrativa di agosto 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138), hanno provveduto esclusivamente alla stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici con misure che avranno un effetto a regime, a decorrere dall'anno 2014, di 59,7 miliardi di euro, di cui 39,3 miliardi di euro derivanti dall'incremento delle entrate (65% del totale) e 20,4 miliardi di euro dal lato della riduzione delle spese (35 % del totale);

l'obiettivo della crescita, è stato temporaneamente accantonato, tanto che nessuno degli interventi contenuti nel PNR e nessuna delle osservazioni correttive formulate dalla Commissione Europea lo scorso 12 giugno 2011, ha trovato piena traduzione operativa nei provvedimenti discussi ed approvati con voto di fiducia dal Parlamento.

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo ad adottare, nell'ambito della prossima manovra economica, apposite misure finalizzate a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni più volte espresse dall'UE e delle esigenze più volte espresse dalle associazioni delle imprese e dalle parti sociali;

a prevedere, nell'ambito delle predette misure:

l'adozione di un apposito programma strategico contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che preveda: a) il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, bonus fiscale o voucher, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi; b) la destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso dei fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato; c) il ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo; d) la promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali; e) il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno; f) la previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di start up; g) l'adozione di appositi incentivi ed agevolazioni mirate a favorire il trasferimento generazionale delle imprese; h) l'adozione di nuove iniziative finalizzate ad assicurare l'accesso al credito da parte delle imprese;

al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta nel quale è realizzato l'investimento e nei successivi due periodi d'imposta, sulla base di una apposita procedura automatica

il sostegno delle iniziative pubbliche o private volte a rafforzare l'investimento di capitale di rischio nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese;

che le aggregazioni tra PMI, create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, usufruiscano per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta sulla base della procedura automatica;

la creazione di condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e la promozione del made in Italy;

l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva, il ciclo economico o l'organizzazione, delle imprese con meno di 50 dipendenti che siano in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante, e che presentino i seguenti requisiti: 1) abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria; 2) si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune.

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: "disponibili a legislazione vigente", aggiungere le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: "incentivi e".

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: "nei confronti della pubblica amministrazione e".

2.300

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui alle lettere d), l), m), n) e o) del comma 2 del presente articolo si applicano purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi".

Art. 9

9.3 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 5, sostituire il capoverso dalle parole: «Art. 2630» fino alla fine, con il seguente:

«Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Agli oneri della presente disposizione, valutati in 500mila euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 10

10.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

10.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

10.300

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

10.400

IL RELATORE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

10.500

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: " e da pubbliche amministrazioni".

Art. 11

11.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

Art. 12

12.100

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: " e le autorità competenti" aggiungere le seguenti " purché non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari"

12.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), numero 1, dopo le parole: "la realizzazione," aggiungere le seguenti " senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi"

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2011

241^a Seduta
Presidenza del Presidente
CURSI

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile - e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, presenta l'emendamento 10.600, interamente sostitutivo dell'articolo 10, pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 12 e che quindi può avere inizio l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Dichiarando pertanto inammissibili, per effetto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.6, 2.7, 3.1, 3.14, 9.1 (limitatamente al comma 2-ter), 9.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.18 (testo 2), 10.26, 10.0.1, 10.0.3, 12.1, 12.2, 12.17 e 12.18.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine degli stessi.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 19.

Il presidente **CURSI**, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2626

Art. 10

10.600

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Iniziativa contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali)*.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole «dei consumatori», sono aggiunte le seguenti: «e delle imprese»; dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma: «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e comminare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da imprese con riguardo ai ritardati pagamenti delle transazioni commerciali».

2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi»; b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».

NUOVI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.

N. 1507, 1920, 1998, 2267

Art. 1

1.9 (testo 2)

D'ALÌ

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.21 (testo 2)

D'ALÌ

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di un apposito sistema assicurativo, a carico dei concessionari e dei primi acquirenti del prodotto estratto, in grado di garantire la copertura di ogni danno prodotto e accertato dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, a partire dal danno ambientale».

1.37 (testo 2)

D'ALÌ

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) «previsione di un contributo annuale di compensazione ambientale, il cui ammontare sia definito dalla convenzione stipulata con l'ente di gestione in percentuale dei canoni afferenti ai permessi di prospezione e di ricerca ed alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e sia commisurato al recupero ambientale necessario per la quantità dell'idrocarburo annualmente estratto, da versare ad un Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dell'ambiente marino e per il miglioramento delle strutture portuali per lo smaltimento delle acque di lavaggio delle cisterne appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011

242^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile

- e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, comunica di aver presentato gli emendamenti 3.100 (testo 2) e 7.0.1, e che la senatrice Fioroni ha presentato due subemendamenti all'emendamento 10.600, mentre il senatore Sangalli ha presentato una riformulazione dell'emendamento 3.10, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Informa altresì che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 13 a 18. Dichiara pertanto inammissibili, per effetto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 14.1, 14.0.1, 15.0.1, 15.0.2 e 16.0.1. Dichiara, infine, sempre a seguito del parere reso dalla 5^a Commissione, l'inammissibilità dell'emendamento 9.3 (testo 2).

La Commissione prende atto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dopo brevi interventi della senatrice **BUGNANO** (IdV) e del senatore **SANGALLI** (PD), il senatore **BUBBICO** (PD) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2626/7/10, pubblicato in allegato al resoconto, il sottosegretario SAGLIA dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2626/1/10, G/2626/2/10, G/2626/3/10, G/2626/4/10 e G/2626/7/10 (testo 2), mentre non accoglie gli ordini del giorno G/2626/5/10 e G/2626/6/10.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 8.

Il **PRESIDENTE**, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 3.13, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1, 8.1 e 8.2. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici 4.3, 4.4 e 4.5, a condizione che venga presentata una riformulazione in cui le parole: "e conseguentemente dopo le parole: «Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro», aggiungere le seguenti: «e le loro articolazioni territoriali e di categoria»." siano soppresse. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti in esame.

Il sottosegretario **SAGLIA** esprime un parere conforme a quello del Relatore, precisando di essere favorevole anche agli emendamenti 1.100, 2.100, 2.200, 2.300, 3.100 (testo 2), 6.8 e 7.0.1.

La senatrice **BUGNANO** (*IdV*) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.3, pubblicata in allegato al resoconto, su cui il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore **BUBBICO** (*PD*) chiede al Relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso in ordine all'emendamento 3.10 (testo 2) che ha una portata di natura tecnica. Chiede altresì al rappresentante del Governo il ritiro dell'emendamento 6.1.

Il senatore **TOMASELLI** (*PD*) chiede una riconsiderazione dei pareri anche in ordine all'emendamento 4.6, che mira a tenere conto di una indicazione venuta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore **SANGALLI** (*PD*) sottolinea la necessità di una valutazione della rappresentanza nazionale delle associazioni in relazione alla loro partecipazione in seno al CNEL.

Il presidente **CURSI**, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine degli stessi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,30.

Riprende la seduta con l'illustrazione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 9 a 16.

Il **PRESIDENTE**, relatore, esprime parere favorevole sulle proposte 10.600/1, 12.12, 13.1, 13.2, 13.0.1, 14.4, 14.5, 14.6, 15.3 (testo 2), 16.3 (a condizione che i presentatori ne propongano una riformulazione) e 16.13. Invita al ritiro della proposta 10.600/2 e alla trasformazione degli emendamenti 14.7, 14.8, 14.10 e 14.11 in altrettanti ordini del giorno, esprimendo altrimenti parere contrario. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario **SAGLIA** esprime un parere conforme a quello del Relatore, specificando che è favorevole anche agli emendamenti 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500, 10.600, 10.36, 11.100, 12.100, 12.200, 13.0.100, 14.100, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.11 e 15.12 del relatore, mentre lo invita al ritiro dell'emendamento 13.3.

La senatrice **BUGNANO** (*IdV*) insiste per il mantenimento dell'emendamento 14.7.

Il senatore **GARRAFFA** (*PD*) chiede al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso in ordine all'emendamento 3.12 (testo 2), sottolineando l'importanza di inserire nel provvedimento una misura che obblighi espressamente le associazioni delle imprese ad adottare provvedimenti che impediscano infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali.

Intervengono brevemente i senatori **SANGALLI** (*PD*), **BUBBICO** (*PD*) e il sottosegretario **SAGLIA**.

Il senatore **BUBBICO** (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 3.12 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto, su cui il sottosegretario **SAGLIA** si rimette alla Commissione e il relatore esprime parere favorevole.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1 del senatore **BUBBICO** (*PD*), che evidenzia l'importanza di istituire un tavolo permanente di concertazione sulle attività produttive tra lo Stato e le Regioni, la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, respinge l'emendamento 1.1, mentre approva la proposta 1.100.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte 2.1, 2.2 e 2.3 (testo 2).

La senatrice **FIORONI** (*PD*) esprime riserve sulla formulazione dell'emendamento 2.4, per il rischio di assimilazione della formazione professionale in azienda con la formazione generale.

Il senatore **SANGALLI** (*PD*) esprime perplessità sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio in merito al riconoscimento di incentivi alle imprese.

Il senatore **BUBBICO** (*PD*) esprime analoga perplessità in ordine alla soppressione della lettera o), del comma 1 dell'articolo 2, anch'essa richiesta dalla Commissione bilancio nel parere reso alla Commissione di merito sul testo del provvedimento in esame.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 2.4, 2.100, 2.200, 2.8 e 2.300, risultando così assorbito l'emendamento 2.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore **SANGALLI** (PD) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.2 sul quale preannuncia il proprio voto di astensione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 3.2 e approva l'emendamento 3.100 (testo 2), risultando così preclusi gli emendamenti da 3.3 a 3.9; respinge altresì l'emendamento 3.10 (testo 2), mentre approva l'emendamento 3.12 (testo 3). L'emendamento 3.13 risulta decaduto, stante l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice **FIORONI** (PD) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.3, pubblicata in allegato al resoconto, e annuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice **BUGNANO** (IdV) dichiara invece di non accogliere la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge l'emendamento 4.2, mentre approva l'emendamento 4.3 (testo 2). Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 4.4 risulta decaduto. La Commissione, con distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice **BUGNANO** (IdV) interviene sull'emendamento 5.1, per sottolineare la necessità di sopprimere l'intero articolo.

La senatrice **FIORONI** (PD), a proposito dell'emendamento 5.3, evidenzia la necessità di una specificazione a proposito delle aggregazioni funzionali tra imprese.

A seguito di tale precisazione, il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, rivedendo il precedente avviso, esprimono parere favorevole sull'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 5.1 e approva gli emendamenti 5.3, 5.7 e 5.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore **BUBBICO** (PD) interviene sull'emendamento 6.1 del Governo, sottolineando l'importanza del richiamo all'analisi dell'impatto della regolamentazione e la relativa verifica, in un provvedimento espressamente dedicato alle imprese.

La senatrice **BUGNANO** (IdV), preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.2, ritiene invece non necessario il richiamo ad una disposizione già presente nella normativa di carattere generale.

Il presidente **CURSI** (Pdl), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli emendamenti alla seduta che sarà all'uopo convocata martedì 18 ottobre prossimo, alle ore 14. Avverte che la Commissione riprenderà con la votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6 del provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2626

G/2626/7/10 (Testo 2)

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

la crisi economica e finanziaria avviata nel 2008, per certi versi ancora non superata, ha profondamente cambiato lo scenario economico internazionale, tanto che gran parte dei maggiori paesi industriali si trovano attualmente in una situazione di grave difficoltà non solo dal lato della crescita ma soprattutto dal lato della stabilità finanziaria, anche in ragione dell'elevato livello dei debiti sovrani di taluni dei maggiori Paesi sviluppati (tra cui USA e Italia); una delle aree maggiormente esposte alle turbolenze economiche e finanziarie è stata proprio l'area dell'UE, interessata da una bassa crescita e con alcuni Paesi membri sottoposti a veri e propri attacchi speculativi;

le iniziative intraprese a livello comunitario nel corso dell'ultimo anno per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e il rientro del debito pubblico dei paesi membri UE si inseriscono nell'ambito di un piano concordato (nuova governance europea) per affrontare e superare tale situazione e per difendere con maggiore efficacia la stabilità dell'euro;

in relazione a tali iniziative, ciascun Governo degli Stati membri dell'UE ha redatto e presentato il proprio Piano nazionale delle riforme (PNR) e il Piano di stabilità e crescita (PSC) finalizzati al conseguimento di precisi obiettivi di riduzione del deficit e del debito pubblico, nonché di crescita economica. In tale ambito, ai Paesi maggiormente indebitati, quali Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna sono stati richiesti i maggiori sforzi in termini di crescita, riforme e riduzione della spesa pubblica;

considerato che,

la Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2011 dell'Italia e sul programma di stabilità aggiornato dell'Italia (SEC (2011) 810 def), contiene una dettagliata serie di suggerimenti sulle iniziative che il Paese dovrebbe adottare per rafforzare la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo;

la manovra finanziaria correttiva di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) e quella correttiva ed integrativa di agosto 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138), hanno provveduto esclusivamente alla stabilizzazione finanziaria dei conti pubblici con misure che avranno un effetto a regime, a decorrere dall'anno 2014, di 59,7 miliardi di euro, di cui 39,3 miliardi di euro derivanti dall'incremento delle entrate (65% del totale) e 20,4 miliardi di euro dal lato della riduzione delle spese (35 % del totale);

l'obiettivo della crescita, è stato temporaneamente accantonato, tanto che nessuno degli interventi contenuti nel PNR e nessuna delle osservazioni correttive formulate dalla Commissione Europea lo scorso 12 giugno 2011, ha trovato piena traduzione operativa nei provvedimenti discussi ed approvati con voto di fiducia dal Parlamento.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo a valutare l'adozione, nell'ambito della prossima manovra economica, di apposite misure finalizzate a favorire la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni più volte espresse dall'UE e delle esigenze più volte espresse dalle associazioni delle imprese e dalle parti sociali;

a prevedere, nell'ambito delle predette misure:

l'adozione di un apposito programma strategico contenente gli interventi a sostegno delle micro, piccole e medie imprese, che preveda: a) il ricorso a meccanismi automatici di agevolazione mediante credito d'imposta, bonus fiscale o voucher, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorare la capacità competitiva e innovativa e a incrementare la quota di mercato delle singole imprese e dell'aggregazione nel suo complesso, nonché dei distretti industriali, con particolare riferimento a quelli in situazione di crisi; b) la destinazione alle micro, piccole e medie imprese di una quota di risorse non inferiore al 60 per cento del complesso dei fondi finalizzati all'erogazione di incentivi destinati da leggi nazionali per interventi di sostegno alle imprese e stanziati annualmente dallo Stato; c) il ricorso a modalità di intervento basate su progetti, con preferenza per le iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo ivi compresa l'innovazione gestionale e organizzativa e di rafforzamento competitivo; d) la promozione della formazione e del rafforzamento di filiere nazionali; e) il superamento degli squilibri economici e sociali, con particolare riferimento al Mezzogiorno; f) la previsione di agevolazioni mirate alla creazione di micro, piccole e medie imprese da parte di giovani in cerca di prima occupazione, di donne e disoccupati di età superiore a cinquanta anni, finalizzate a sostenere progetti di incubazione collegati a strumenti fiscali innovativi e di basso impatto nella fase di start up; g) l'adozione di appositi incentivi ed agevolazioni mirate a favorire il trasferimento generazionale delle imprese; h) l'adozione di nuove iniziative finalizzate ad assicurare l'accesso al credito da parte delle imprese;

al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 60 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta nel quale è realizzato l'investimento e nei successivi due periodi d'imposta, sulla base di una apposita procedura automatica

il sostegno delle iniziative pubbliche o private volte a rafforzare l'investimento di capitale di rischio nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese;

che le aggregazioni tra PMI, create nella forma di una nuova compagnia composta da imprese compatibili per filiera o per settore di mercato che conferiscono i propri beni aziendali tangibili e intangibili, rilevando altresì l'indebitamento delle aziende aggregate, usufruiscano per i primi tre anni di attività di una riduzione del 60 per cento della tassazione diretta e indiretta sulla base della procedura automatica;

la creazione di condizioni più favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione e la promozione del made in Italy;

l'adozione di misure atte a mantenere in esercizio, nonché ad orientare l'attività produttiva, il ciclo economico o l'organizzazione, delle imprese con meno di 50 dipendenti che siano in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante, e che presentino i seguenti requisiti: 1) abbiano una quota di fatturato di almeno il 30 per cento derivante dal rapporto contrattuale con un unico committente sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria; 2) si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune.

Art. 2

2.3 (Testo 2)

BUGNANO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente, e di condizioni eque e non vessatorie».

Art. 3

3.100 (Testo 2)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: «ai fini di cui al comma 2».

3.10 (Testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli organi amministrativi non può comunque essere superiore» con le seguenti: «delle giunte camerali non può comunque».

3.12 (Testo 3)

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

««3-bis. Il comma precedente si applica anche agli enti del sistema camerale a base associativa.
3-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali e mafiose e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei loro doveri di associati è sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.».

Art. 4

4.3 (Testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel sistema delle camere di commercio, ovvero».

Art. 7

7.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi)

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge n. 246 del 2005, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.».

Art. 10

10.600/1

FIORONI

All'emendamento 10.600, al comma 2, le parole: «si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica» sono sostituite dalle seguenti: «si presume salvo prova contraria».

10.600/2

FIORONI

All'emendamento 10.600, il comma 3 è soppresso.

XVI LEGISLATURA

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)
MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2011

243^a Seduta
Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2626) Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati La Loggia e Carlucci; Bersani ed altri; Pelino ed altri; Vignali ed altri; Jannone e Carlucci; Vignali ed altri; Borghesi ed altri

(386) DELLA SETA ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili

(680) SANGALLI ed altri. - Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese

(683) SANGALLI ed altri. - Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi

(1047) PINZGER ed altri. - Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea

(1648) BUGNANO ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

(1753) DONAGGIO ed altri. - Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese

(2172) ARMATO ed altri. - Misure per il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile

(2219) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile - e petizioni nn. 488, 503, 531, 732 e 803 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2626. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei restanti disegni di legge)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, ricorda che, nella scorsa seduta, la Commissione aveva concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il sottosegretario **SAGLIA** ritira l'emendamento 6.1 del Governo.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni, respinge l'emendamento 6.2 e approva gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario **SAGLIA** ritira l'emendamento 7.1 del Governo.

L'emendamento 7.3 risulta decaduto stante l'assenza del proponente.

Il senatore **BUBBICO** (PD) ritira l'emendamento 7.4, mentre il senatore **TOMASELLI** (PD) ritira l'emendamento 7.5.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.0.1.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario **SAGLIA** ritira l'emendamento 8.1 del Governo.
Stante l'assenza del proponente, risulta decaduto l'emendamento 8.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 9.1 e 9.2, mentre risulta decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 9.0.1.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, ritira l'emendamento 10.600, risultando conseguentemente decaduti i subemendamenti 10.600/1 e 10.600/2; ritira altresì gli emendamenti 10.100, 10.200, 10.300, 10.400, 10.500 e 10.23.
Stante l'assenza del proponente, risulta decaduto l'emendamento 10.35.

La senatrice **FIORONI** (PD) ritira l'emendamento 10.27.
La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.21, identico all'emendamento 10.22, 12.28, identico al 10.29, e 10.33, identico all'emendamento 10.34, mentre approva l'emendamento 10.36.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente **CURSI** (PdL), relatore, ritira l'emendamento 11.100.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
Il sottosegretario **SAGLIA**, rivedendo il parere in precedenza espresso, si pronuncia a favore dell'emendamento 12.4, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 12.3.
Il Relatore, rivedendo il parere in precedenza espresso, si pronuncia a favore degli emendamenti 12.3 e 12.4.

Il senatore **BUBBICO** (PD) ritira l'emendamento 12.6.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 12.100, 12.3, 12.4 e 12.200, identico all'emendamento 12.12, mentre respinge gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9, identico al 12.10, 12.11, 12.16, 12.19, 12.20 e 12.21. Gli emendamenti 12.13, 12.14 e 12.15 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 12.200.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
Posto ai voti è approvato l'emendamento 13.1, identico al 13.2 interamente soppressivo dell'articolo, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti da 13.4 a 13.17.
La Commissione altresì approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.0.100 e 13.0.1.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il sottosegretario **SAGLIA**, in accordo con il Relatore, rivede il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore dell'emendamento 14.13.

La senatrice **BUGNANO** (IdV) annuncia il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 14.7, pubblicato in allegato al resoconto, che il rappresentante del Governo accoglie.

Il senatore **CAGNIN** (LNP) annuncia il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 14.8, pubblicato in allegato al resoconto, che il rappresentante del Governo accoglie.

Il senatore **SANGALLI** (PD) annuncia il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 14.11, pubblicato in allegato al resoconto, che il rappresentante del Governo accoglie.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.12, 14.15, 14.16 e 14.0.2, mentre approva gli emendamenti 14.100, 14.4 e 14.13, risultando così preclusi gli emendamenti 14.5 e 14.6.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 14.10 è decaduto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario **SAGLIA**, in accordo con il Relatore, rivede il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore degli emendamenti 15.13 e 15.14.

La senatrice **FIORONI** (PD) ritira l'emendamento 15.2.

Il senatore **SANGALLI** (PD) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 15.6.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 15.1, 15.6, 15.7, 15.8 e 15.15, mentre approva gli emendamenti 15.3 (testo 2), 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.14.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il sottosegretario **SAGLIA** propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 16.3, su cui il Governo potrebbe esprimersi a favore.

Il senatore **BUBBICO** (PD) accoglie l'invito del Governo e presenta una riformulazione, pubblicata in allegato al resoconto, su cui il Relatore esprime parere favorevole.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.14, 16.15, 16.16 e 16.17, mentre approva gli emendamenti 16.3 (testo 2) e 16.13, risultando così assorbiti gli emendamenti 16.5 e 16.6. Stante l'assenza del proponente, risultano decaduti gli emendamenti 16.2 e 16.4.

La Commissione conferisce indi all'unanimità il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2626, già assunto quale testo base, come modificato, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene infine di non proporre l'assorbimento dei restanti disegni di legge e delle petizioni ad essi abbinati.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 386, 680, 683, 1047, 1648, 1753, 2172 e 2219 e delle petizioni ad essi attinenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2626

G/2626/8/10

BUGNANO

Il Senato,

impegna il Governo a sostenere la promozione delle micro, piccole e medie imprese che investono nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione ambientale.

G/2626/9/10

CAGNIN, MONTI

Il Senato,

2) che si configurino come imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008, ovvero come imprese in condizioni di crisi da sovraindebitamento non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità al regime di aiuti compatibili con il mercato comune.

G/2626/10/10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, TOMASELLI, PINOTTI

Il Senato,

2) che le piccole imprese si configurino imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del Regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008.

Art. 16

16.3 (testo 2)

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, PINOTTI

Capo IV

Sostituire la rubrica: «legge annuale per le micro e piccole imprese» con le parole: «legge annuale per le micro le piccole e le medie imprese» e conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 16. Conseguentemente, al medesimo articolo 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «micro e piccole imprese (MPI) e le parole MPI» con le parole: «micro, piccole e medie imprese».